



Divisione Contribuenti

Roma, 20 ottobre 2022

OGGETTO: Disciplina fiscale dei trust ai fini della imposizione diretta e indiretta - Articolo 13 decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 - Recepimento dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità

INDICE

PREMESSA	4
1 PROFILI CIVILISTICI DEL <i>TRUST</i>.....	6
2 APPORTO DEI BENI IN <i>TRUST</i>.....	9
3 DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE SUI REDDITI	10
3.1 <i>TRUST TRASPARENTE</i> RESIDENTE E NON RESIDENTE	14
3.2 <i>TRUST OPACO</i> RESIDENTE.....	15
3.2.1 <i>Trust opaco commerciale</i>	16
3.2.2 <i>Trust opaco non commerciale</i>	17
3.3 <i>TRUST OPACO</i> ESTERO	17
3.4 L'INTERPOSIZIONE DEL <i>TRUST</i>	23
3.5 DETERMINAZIONE DEI REDDITI DI CAPITALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 44 COMMA 1 LETTERA G-SEXIES).....	24
4 DISCIPLINA AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE.....	26
4.1 QUADRO DI RIFERIMENTO	26
4.2 EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITÀ	28
4.3 RECEPIMENTO DELL'ORIENTAMENTO ESPRESSO DALLA CORTE DI CASSAZIONE.....	30
4.4 TASSAZIONE AI FINI DELLE IMPOSTE INDIRETTE	31
4.4.1 <i>Istituzione del trust</i>	31
4.4.2 <i>Dotazione dei beni in trust</i>	31
4.4.3 <i>Attribuzione dei beni ai beneficiari</i>	31
4.4.4 <i>Liquidazione dell'imposta</i>	33
4.4.5 <i>Liquidazione dell'imposta in relazione ad attribuzioni effettuate da Trust già esistenti</i>	34
4.4.6 <i>Esenzioni, agevolazioni e determinazione del valore dei beni</i>	36
4.4.7 <i>Operazioni effettuate durante la vita del trust</i>	37
4.4.8 <i>Sostituzione del trustee</i>	38
4.4.9 <i>Imposte ipotecaria e catastale</i>	39
4.5 ATTI FORMATI ALL'ESTERO	40
4.6 ATTRIBUZIONI AI BENEFICIARI "SENZA FORMALITÀ"	41
4.7 <i>TRUST</i> C.D. "LIQUIDATORI" E "DI GARANZIA"	43
4.8 <i>TRUST</i> "DOPO DI NOI"	46
5 OBBLIGHI DI MONITORAGGIO FISCALE	49
5.1 OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEL <i>TRUST</i>	54

5.2	OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEI TITOLARI EFFETTIVI	54
5.3	OBBLIGHI DI MONITORAGGIO DEI TITOLARI DI POTERI DI RAPPRESENTANZA, DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE (<i>TRUSTEE</i> , DISPONENTE E GUARDIANO).....	57
6	APPLICAZIONE DELL'IVIE E DELL'IVAFE.....	60

Premessa

La presente circolare fornisce indicazioni in materia di fiscalità diretta e indiretta dei *trust* alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia di imposizione indiretta, nonché delle modifiche normative introdotte dal decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124¹ (di seguito, “*decreto*”) in tema di imposizione diretta.

In particolare, sul piano normativo, il decreto ha modificato la disciplina, ai fini della imposizione sui redditi, relativa alle “*attribuzioni*” a favore di soggetti residenti in Italia, provenienti da *trust* stabiliti in giurisdizioni che con riferimento al trattamento dei *trust* si considerano a fiscalità privilegiata.

Tale intervento normativo ha avuto quale finalità quella di fornire regole specifiche per l'imposizione delle predette “*attribuzioni*”, in particolare, da parte di *trust opachi* – ovvero di *trust* senza beneficiari di reddito “*individuati*” – allo scopo di evitare che la residenza fiscale del *trust* in un Paese con regime fiscale privilegiato, comporti la sostanziale detassazione dei redditi attribuiti ai soggetti italiani.

Nello specifico, il suddetto *decreto*² detta indicazioni puntuali sul trattamento dei redditi corrisposti da tali *trust*, stabilendo:

- l’inclusione tra i redditi di capitale³ anche dei «*redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati*»

¹ Cfr. articolo 13, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, come modificato dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

² Cfr. articolo 13, comma 1, lettere a) e b), dell’articolo 13 del *decreto*.

³ Di cui alla lettera g-*sexies*) del comma 1 dell’articolo 44 del Tuir.

ai sensi dell'articolo 73»;

- una presunzione relativa, qualora in relazione alle predette attribuzioni «*non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito*»⁴.

Pertanto, dopo le circolari 6 agosto 2007, n. 48/E e 27 dicembre 2010, n. 61/E di commento alle disposizioni in materia di *trust* introdotte dalla legge finanziaria 2007, si forniscono di seguito i chiarimenti ai fini delle imposte sui redditi delle attribuzioni da parte di *trust* opachi stabiliti in Paesi con regimi fiscali privilegiati, conseguenti le predette novità normative.

Con riferimento, invece, all'imposizione indiretta⁵, si registra un orientamento della Corte di Cassazione, che dopo una lunga evoluzione si può ritenere allo stato attuale consolidato. In base a detto orientamento, la “dotazione” di beni e diritti in *trust*, ai fini dell'applicazione della reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni, non dà luogo di per sé ad un effettivo trasferimento di beni o diritti e, quindi, ad un “*arricchimento*” dei beneficiari.

Invero, a parere dei giudici di legittimità, ai fini dell'applicazione delle predette imposte occorre avere riguardo non ad una indeterminata “*utilità economica*” della quale il costituente dispone, ma all'effettivo incremento patrimoniale del beneficiario.

Con riferimento alle imposte indirette, quindi, si recepisce in questa sede l'orientamento espresso dalla Suprema Corte, con il conseguente superamento delle indicazioni sul punto contenute nei precedenti documenti di prassi (circolare 6 agosto 2007, n. 48/E, par. 5.2., 5.3 e 5.5 e circolare 22 gennaio 2008, n. 3/E, par. 5.4.2).

Viene, inoltre, illustrata la tassazione indiretta applicabile con riferimento alle principali tipologie di atti concernenti la “vita” del *trust*.

⁴ Comma 4-*quater* dell'articolo 45 del Tuir.

⁵ In ordine alla quale sono state fornite indicazioni con le circolari 6 agosto 2007, n. 48/E e 22 gennaio 2008, n. 3/E.

Per quanto attiene invece alla disciplina degli obblighi di monitoraggio fiscale, alla luce delle modifiche apportate dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che ha recepito la Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (IV Direttiva antiriciclaggio), vengono forniti specifici chiarimenti, superando in parte, quelli forniti con la circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E.

Vengono, infine, fornite indicazioni sull'applicazione dell'imposta sul valore degli immobili detenuti all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE) dovuta da *trust* residenti in Italia.

La presente circolare, inoltre, fornisce chiarimenti con riferimento ai *trust* istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi, di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, cosiddetta “*Legge Dopo di Noi*”.

Si fa presente che il documento tiene conto dei contributi ricevuti dagli operatori in esito alla consultazione pubblica aperta l'11 agosto 2021 e conclusa in data 30 settembre 2021, per fornire ulteriori chiarimenti sui diversi aspetti relativi alla disciplina fiscale dei *trust*.

Tanto premesso i chiarimenti forniti nelle predette circolari continuano ad avere validità per quanto compatibili con quanto di seguito illustrato.

1 Profili civilistici del *trust*

L'istituto del *trust* ha trovato ingresso nell'ordinamento interno con la ratifica della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, ad opera della legge 16 ottobre 1989, n. 364, in vigore dal 1° gennaio 1992.

Giova ricordare che detto istituto si sostanzia in un rapporto giuridico fiduciario mediante il quale un soggetto definito “*disponente*” (o *settlor*) – con negozio unilaterale, cui generalmente seguono uno o più atti dispositivi – trasferisce ad un altro soggetto, definito “*trustee*”, beni (di qualsiasi natura), affinché quest'ultimo li gestisca e li amministri, coerentemente con quanto previsto dall'atto istitutivo del *trust* per il raggiungimento delle finalità individuate

dal disponente medesimo.

L'effetto principale dell'istituzione di un *trust* è la segregazione patrimoniale in virtù della quale i beni in *trust* costituiscono un patrimonio separato e autonomo rispetto al patrimonio del disponente, del *trustee* e dei beneficiari, con la conseguenza che tali beni non potranno essere escussi dai creditori di tali soggetti.

L'articolo 2 della citata Convenzione, oltre a fornire la definizione di *trust*, ne individua caratteristiche essenziali, ovvero:

«a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee;

b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un'altra persona per conto del trustee;

c) il trustee è investito del potere e onerato dell'obbligo, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del trust e le norme particolari impostegli dalla legge».

Nella pratica, fermo restando l'elemento essenziale della "segregazione", si riscontrano diversi utilizzi dell'istituto che si differenziano per le finalità perseguite, si pensi ad esempio:

- al "*trust di scopo*", istituito per il perseguimento di un specifico e determinato fine individuato dal disponente (affare, attività, ecc.);
- al "*trust familiare*", istituito con finalità di assistenza o in vista della successione;
- al "*trust Dopo di Noi*", istituito a favore dei soggetti con disabilità gravi nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge 22 giugno 2016, n. 112 ("*Legge Dopo di Noi*");
- al "*trust di garanzia*", istituito per tutelare l'interesse di uno o più creditori del disponente;
- al "*trust liquidatorio*", istituito per realizzare la liquidazione dell'attivo dei beni del disponente.

Vi sono poi casi nei quali il disponente riveste anche la carica di *trustee*: in tali ipotesi il *trust* si definisce "*autodichiarato*".

Inoltre, un *trust* può essere “discrezionale” nel caso in cui il disponente si riserva la facoltà di nominare in un momento successivo i beneficiari ovvero rimette al *trustee* o ad un *protector* (guardiano) l’individuazione degli stessi, delle loro rispettive posizioni o delle modalità e dei tempi di attribuzione dei benefici⁶.

Allo stato, non è presente nell’ordinamento interno una disciplina organica dell’istituto.

In particolare, l’articolo 39 *novies* del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, ha introdotto l’articolo 2645-ter rubricato «Trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche»⁷ nel Libro VI, titolo I, capo I, del codice civile.

Tale disposizione, di ampia portata⁸, prevede la trascrizione di determinati atti «*al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione*», consentendo la “segregazione” dei beni oggetto dell’atto di destinazione, sottraendoli alle più svariate vicende che possono verificarsi e, in tal modo, introducendo una rilevante eccezione all’articolo 2740 del codice civile, per effetto del quale ciascun soggetto risponde delle proprie obbligazioni «*con tutti i propri beni presenti e futuri*».

In ambito fiscale, invece, il legislatore è intervenuto inserendo diverse disposizioni sia in tema di imposte sui redditi, sia in tema di imposizione indiretta sui c.d. “vincoli di destinazione”, nonché con riferimento al *trust* c.d. “Dopo di Noi”.

⁶ Cfr. Circolare 6 agosto 2007, n. 48/E.

⁷ Ai sensi del quale «Gli atti in forma pubblica con cui beni immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri sono destinati, per un periodo non superiore a novanta anni o per la durata della vita della persona fisica beneficiaria, alla realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell'articolo 1322, secondo comma, possono essere trascritti al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi può agire, oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti e i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono costituire oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'articolo 2915, primo comma, solo per debiti contratti per tale scopo».

⁸ Diversamente dal fondo patrimoniale, la cui costituzione è strettamente collegata alla soddisfazione dei “bisogni della famiglia” e dal patrimonio destinato al compimento di specifico affare della società, di cui all’articolo 2447-bis del codice civile.

2 Apporto dei beni in *trust*

Nel caso di beni oggetto di apporto in un *trust*, per quanto attiene al loro costo fiscalmente riconosciuto, si conferma quanto chiarito nella circolare n. 48/E del 2007, allo scopo di evitare salti d'imposta ai fini delle imposte sui redditi.

L'apporto di beni in un *trust* ai fini delle imposte sui redditi sconta un trattamento differenziato che varia in funzione della natura del disponente, imprenditore o non imprenditore e della tipologia di bene trasferito.

Nel caso di disponente imprenditore, l'apporto di beni relativi all'impresa (beni merce, beni strumentali, beni patrimoniali) configura un trasferimento per finalità estranee all'impresa. Ciò comporta per il disponente imprenditore il conseguimento di componenti positivi di reddito da assoggettare a tassazione secondo le disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), nonché l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'articolo 2, secondo comma, n. 5, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

In particolare, il trasferimento di beni merce comporta il conseguimento di un ricavo d'esercizio ai sensi dell'articolo 85, comma 2, del Tuir da quantificare sulla base del valore normale ai sensi dell'articolo 9 del Tuir.

Il trasferimento di beni diversi da quelli che generano ricavi (beni strumentali, beni patrimoniali dell'impresa), invece, genera plusvalenze o minusvalenze rilevanti ai fini della determinazione del reddito d'impresa ai sensi degli articoli 58, 86 e 87 del Tuir.

Anche in tali fattispecie il valore da prendere a riferimento per il calcolo della plusvalenza è il valore normale di cui al citato articolo 9 del Tuir.

Nel caso di apporto al *trust* di beni diversi da quelli relativi all'impresa, in assenza di corrispettivo, non si genera materia imponibile, ai fini della imposizione sui redditi, né in capo al disponente non imprenditore né in capo al *trust*, sempreché lo stesso non si qualifichi commerciale.

Tuttavia, nel caso di apporto di attività finanziarie, il trasferimento del bene in un rapporto diverso da quello di provenienza può costituire un'ipotesi

fiscalmente realizzativa per espressa disposizione normativa. In particolare, se oggetto di trasferimento sono titoli detenuti nell'ambito di un rapporto amministrato o gestito di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, il trasferimento si considera effettuato a titolo oneroso⁹. Altre fattispecie di ipotesi fiscalmente realizzative previste espressamente da disposizioni normative sono rinvenibili, ad esempio, anche nei casi disciplinati dall'articolo 26-*quinquies*, comma 6, del decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239.

3 Disciplina ai fini delle imposte sui redditi

Come anticipato, la legge finanziaria 2007 ha contribuito a colmare, seppur parzialmente, l'assenza di una disciplina fiscale specifica nell'ordinamento tributario nazionale in materia di *trust*, intervenendo sull'articolo 73, comma 1, lettere b), c) e d) del Tuir e stabilendo che i *trust* (residenti o non residenti) sono inclusi tra i soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES)¹⁰.

In tal modo è stata riconosciuta al *trust* autonoma soggettività tributaria. In particolare, ai fini della determinazione del reddito del *trust* rilevano in Italia:

- per i *trust* residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, in quanto “*enti commerciali*” ai sensi della lettera b), comma 1, dell'articolo 73 del Tuir, tutti i redditi ovunque prodotti;
- per i *trust* residenti nel territorio dello Stato che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, in quanto “*enti non commerciali*” ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 73 del Tuir, tutti

⁹ In applicazione degli articoli 6, comma 6, e 7, comma 8, del citato d.lgs. n. 461 del 1997 che assimilano tali trasferimenti alle cessioni a titolo oneroso.

¹⁰ Il comma 74 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 ha modificato l'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir).

i redditi ovunque prodotti;

- per i *trust* non residenti, i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, in quanto “*enti non residenti*” ai sensi della lettera *d*), comma 1, dell’articolo 73 del Tuir, salvo le seguenti ipotesi:
 - i. beneficiario “individuato” residente (*cf.* par. n. 3.1. *Trust trasparente residente e non residente*); e
 - ii. beneficiario residente di *trust* opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata (*cf.* par. 3.3 *Trust opaco estero*).

Nelle ultime due ipotesi citate (casi in cui si applica, rispettivamente, l’articolo 73, comma 2, del Tuir per i *trust* trasparenti non residenti e l’articolo 44, comma 1, lettera *g-sexies*), del Tuir per le attribuzioni da parte di *trust* opachi stabiliti in Stati aventi un regime fiscale privilegiato con riferimento ai redditi da essi prodotti) nei confronti del beneficiario residente (ai fini della imputazione o dell’attribuzione) rileva il reddito complessivamente prodotto dal *trust* non residente riferibile al beneficiario, indipendentemente dal rispetto del requisito di territorialità di cui all’articolo 23 del Tuir, superando il chiarimento fornito nel paragrafo 4.1 della circolare n. 48/E del 2007.

Ai fini della individuazione del regime fiscale applicabile al reddito, inoltre, per effetto di quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 73 del Tuir, si distinguono due tipologie di *trust*:

- “*trust trasparente*”, ovvero *trust* con beneficiario di reddito “individuato”, il cui reddito è tassato in capo al beneficiario, mediante “imputazione” per trasparenza e applicando le regole proprie di tassazione di tale soggetto beneficiario;
- “*trust opaco*”, ovvero *trust* senza beneficiario di reddito “individuato”, il cui reddito è tassato in capo al *trust* quale soggetto passivo IRES.

Ai fini della determinazione del reddito prodotto dal *trust* (sia opaco che trasparente) si applicano le regole fiscali previste in base alla natura,

“*commerciale*” o “*non commerciale*” dell’attività svolta dal *trust*¹¹. In particolare:

- nel caso di *trust* (opaco o trasparente) residente nel territorio dello Stato¹² che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, il reddito è determinato secondo le regole previste per i soggetti IRES che esercitano attività commerciale;
- nel caso di *trust* (opaco o trasparente) residente nel territorio dello Stato¹³ che non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, il reddito è determinato secondo le regole previste per gli enti non commerciali ai sensi dell’articolo 143 del Tuir, secondo cui *«Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall’imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva»*.
- nel caso di *trust* (opaco o trasparente) non residente che ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, il reddito prodotto in Italia è determinato ai sensi dell’articolo 151 del Tuir;
- nel caso di *trust* (opaco o trasparente) non residente che non ha per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciale, il reddito prodotto in Italia è determinato ai sensi dell’articolo 153 del Tuir.

Nel caso di *trust trasparente*, come anticipato, il reddito ovunque conseguito è assoggettato a tassazione per trasparenza in capo al beneficiario (residente) come reddito di capitale ai sensi dell’articolo 44, comma 1, lettera *g-sexies*), del Tuir.

Qualora il beneficiario sia una persona fisica, tale reddito, imputato «*in*

¹¹ Cfr. circolare n. 61/E del 2010.

¹² Di cui alla lettera *b*), comma 1, dell’articolo 73 del Tuir.

¹³ Di cui alla lettera *c*), comma 1, dell’articolo 73 del Tuir.

proporzione alla quota di partecipazione individuata nell'atto di costituzione del trust o in altri documenti successivi ovvero, in mancanza, in parti uguali»¹⁴, concorre alla formazione del reddito complessivo che è tassato con le aliquote progressive Irpef.

Ai sensi della richiamata lettera *g-sexies*), del Tuir, già in vigore prima delle modifiche in commento, infatti, sono considerati redditi di capitale «*i redditi imputati al beneficiario di trust ai sensi dell'articolo 73, comma 2, anche se non residenti*».

In base a tale disposizione¹⁵, in caso di *trust* trasparente il reddito “*imputato*” al beneficiario residente è tassato come reddito di capitale, a prescindere dalla circostanza che il *trust* sia o meno residente in Italia.

Al riguardo, come chiarito nella richiamata circolare n. 61/E, l'espressione «*anche se non residenti*» non può che intendersi riferita ai *trust*, posto che la finalità della norma è quella di rendere il beneficiario residente “*individuato*” soggetto passivo con riferimento a tutti i redditi allo stesso imputati derivanti dalle attività del *trust*, a prescindere dalla residenza di quest'ultimo.

Resta fermo che se il reddito imputato sia stato prodotto dal *trust* in Italia ed ivi già tassato ai sensi dell'articolo 73 del Tuir, lo stesso non scontrerà ulteriore imposizione in capo al beneficiario residente.

Pertanto, qualora il reddito prodotto dal *trust* abbia già scontato una tassazione a titolo d'imposta o di imposta sostitutiva, detto reddito non concorre alla formazione della base imponibile fino a concorrenza del reddito già tassato, neanche in caso di imputazione per trasparenza, in capo al beneficiario individuato.

Esempio n. 1

Un *trust* trasparente non commerciale realizza una plusvalenza derivante dalla cessione di una partecipazione che viene assoggettata ad imposta sostitutiva

¹⁴ Cfr. ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 73 del Tuir.

¹⁵ Lettera *g-sexies*) del comma 1 dell'articolo 44 del Tuir.

nella misura del 26 per cento, ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 461 del 1997.

In applicazione dell'articolo 143 del Tuir, tale plusvalenza non concorre alla formazione del reddito complessivo del *trust* e, conseguentemente, non è imputabile in capo al beneficiario “individuato”.

Sulla base dei medesimi principi, i redditi conseguiti e correttamente tassati in capo ad un *trust* prima dell'individuazione dei beneficiari, allorquando il *trust* risultava “opaco” non possono scontare una nuova imposizione in capo a questi ultimi a seguito della loro distribuzione¹⁶. Per le ragioni illustrate al paragrafo 3.2.1, qualora invece il *trust* opaco si qualifichi come ente commerciale, le distribuzioni ai beneficiari, successivamente individuati, sono imponibili ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera e), del Tuir.

3.1 *Trust trasparente residente e non residente*

Nel caso di *trust trasparente* (vale a dire *trust* con “beneficiario individuato”) il reddito prodotto dal *trust* è “imputato” al beneficiario “in ogni caso”, cioè “*indipendentemente*” dalla “effettiva percezione”, secondo un criterio di imputazione per trasparenza e, conseguentemente, tali redditi sono assoggettati ad imposizione in capo al beneficiario individuato¹⁷.

A tali fini, come chiarito dalla citata circolare n. 48/E del 2007, per “beneficiario individuato” è da intendersi il beneficiario di “reddito individuato”, vale a dire il soggetto che esprime, rispetto a quel reddito, una capacità contributiva effettiva. È necessario, quindi, che il “beneficiario” sia puntualmente “individuato” e che risulti titolare del diritto di pretendere dal *trustee* l'assegnazione di quella parte di reddito che gli viene imputata per trasparenza.

Conseguentemente, l'attribuzione effettiva al beneficiario individuato del reddito già tassato per imputazione in capo allo stesso non sarà imponibile dal

¹⁶ Cfr. circolare 6 agosto 2007, n. 48/E.

¹⁷ Cfr. articolo 73, comma 2, ultimo periodo del Tuir.

momento che si tratta del medesimo reddito.

Analogamente, se il reddito conseguito dal *trust* fruisce di un regime di non imponibilità o di esenzione previsto dalla normativa, la relativa attribuzione effettiva al beneficiario non dà luogo a tassazione in capo a quest'ultimo.

Esempio n. 2

Un *trust* trasparente non commerciale, con beneficiario persona fisica, realizza una plusvalenza derivante dalla cessione di un immobile detenuto da più di 5 anni.

In applicazione dell'articolo 143 del Tuir, la plusvalenza non concorre alla formazione del reddito complessivo del *trust* e, conseguentemente, il reddito così determinato è imputato per trasparenza al beneficiario.

Inoltre, tale plusvalenza non avrà rilevanza reddituale nemmeno al momento dell'attribuzione effettiva del relativo ammontare al beneficiario. Tale conclusione è coerente con l'assimilazione del trattamento fiscale dei redditi realizzati da un *trust* non commerciale a quello previsto per le persone fisiche, considerato che, con riferimento al caso di specie, il beneficiario avrebbe realizzato una plusvalenza non imponibile qualora avesse ceduto l'immobile direttamente.

Come anticipato nel paragrafo precedente, il reddito imputato al beneficiario residente è imponibile in Italia in capo allo stesso quale reddito di capitale a prescindere dalla circostanza che il *trust* sia o meno residente in Italia e che il reddito sia stato prodotto o meno nel territorio dello Stato.

Ai fini della determinazione del reddito del *trust* trasparente non residente da imputare al beneficiario occorre tener conto delle regole previste dalla legislazione fiscale dello Stato in cui il *trust* è residente o stabilito.

3.2 *Trust opaco residente*

Nel caso di *trust opaco* residente nel territorio dello Stato, ovvero di *trust* in cui il beneficiario non sia “*individuato*” nei termini sopra esposti, l'imposizione dei redditi da questo prodotto avviene nei confronti del *trust* stesso.

Come anticipato, il reddito prodotto dal *trust* opaco è assoggettato ad IRES in capo al *trust*, in quanto autonomo soggetto passivo di imposta, applicando le regole fiscali previste in base alla natura “*commerciale*” o “*non commerciale*” dell’attività svolta dal *trust*.

3.2.1 *Trust opaco commerciale*

Nel caso in cui il *trust* opaco si qualifichi come “*commerciale*”, il reddito va determinato applicando le regole previste dagli articoli 81 e seguenti del Tuir in materia di reddito d’impresa, ivi inclusa la disciplina in materia di plusvalenze esenti (articolo 87) e di dividendi (articolo 89). Ne deriva che, in caso di distribuzione del reddito ai beneficiari “non individuati”, si rende applicabile l’articolo 44, comma 1, lettera *e*), del Tuir, che prevede la tassazione come reddito di capitale degli utili derivanti dalla partecipazione al patrimonio anche di enti, diversi dalle società, assoggettati ad IRES, tra i quali rientrano i *trust*. Tale impostazione risponde anche a ragioni di ordine logico-sistematico, laddove il trattamento fiscale dei redditi generati nell’ambito di un *trust* commerciale non differisce da quello riservato alle distribuzioni di utili da parte di soggetti IRES e risulta coerente con la circostanza che all’atto della distribuzione si configura (almeno in quel momento) un diritto patrimoniale sugli utili generati dal *trust* commerciale. Coerentemente con tale impostazione, si ritiene che alle distribuzioni effettuate a favore dei beneficiari si applichi anche la presunzione legale di cui all’articolo 47, comma 1, del Tuir, in base alla quale, ove nel patrimonio del *trust* siano presenti sia riserve di utili che di capitali, si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili, a prescindere dalla natura della riserva cui il *trustee* abbia imputato le somme distribuite ai beneficiari.

In relazione a tali distribuzioni, il *trust* opaco commerciale residente assume il ruolo di sostituto d’imposta, tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte nella misura del 26 per cento sui redditi distribuiti ai beneficiari persone fisiche, ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Qualora un *trust opaco commerciale*, prima della pubblicazione del presente documento di prassi, abbia effettuato distribuzioni senza l’applicazione della

suddetta ritenuta, può procedere, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, dello Statuto dei diritti del contribuente, al versamento dell'importo dovuto, maggiorato dei relativi interessi legali e senza applicazione delle sanzioni, tenuto conto che, nel caso specifico, ricorrono condizioni di obiettiva incertezza.

3.2.2 *Trust opaco non commerciale*

Nel caso in cui il *trust* si qualifichi come ente “*non commerciale*”, la base imponibile del reddito del *trust*, cui applicare l'aliquota IRES, deve essere determinata ai sensi del richiamato articolo 143 del Tuir. Tuttavia, diversamente dal caso di *trust* opaco avente natura commerciale, rimangono validi i chiarimenti resi nella circolare n. 48/E del 2007, tenuto conto del fatto che il *trust* opaco non commerciale, determinando i propri redditi imponibili in virtù dell'applicazione dell'articolo 143 del Tuir, determina il reddito imponibile con le medesime categorie reddituali e in applicazione delle medesime regole previste per le persone fisiche con la conseguenza che un'ulteriore eventuale tassazione al momento della distribuzione darebbe luogo a un'ulteriore (ingiustificata) tassazione in capo al beneficiario.

3.3 *Trust opaco estero*

In generale, il *trust* opaco estero è soggetto passivo in Italia per i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, ai sensi degli articoli 151 e 153 del Tuir e, ordinariamente, la relativa “attribuzione” al beneficiario non dà luogo a tassazione in capo allo stesso.

Tuttavia, come espressamente disciplinato dalla lettera *g-sexies*) del comma 1 dell'articolo 44 del Tuir, nel caso di *trust opaco* stabilito in Stati e territori che, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal *trust*, si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-*bis* del Tuir, le “attribuzioni” a

soggetti residenti in Italia (anche se non “*beneficiari individuati*”¹⁸), assumono rilevanza reddituale in capo agli stessi.

In particolare, la richiamata lettera *g-sexies*) , modificata dalla lettera *a*) del comma 1 dell’articolo 13 del *decreto*, prevede che costituiscono redditi di capitale anche «*i redditi corrisposti a residenti italiani da trust e istituti aventi analogo contenuto, stabiliti in Stati e territori che con riferimento ai redditi prodotti dal trust si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell’articolo 47-bis, anche qualora i percipienti residenti non possano essere considerati beneficiari individuati ai sensi dell’articolo 73*».

Pertanto, se il *trust* opaco è stabilito in uno Stato o territorio che, con riferimento ai redditi ivi prodotti, integra un livello di tassazione inferiore alla metà di quello applicabile in Italia, in coerenza con l’interpretazione fornita già con la citata circolare 61/E del 2010, le “attribuzioni” di reddito da parte del *trust* al beneficiario (anche se non “*individuato*”) sono assoggettate ad imposizione in capo allo stesso beneficiario come reddito di capitale e in base al criterio di cassa (“... *redditi corrisposti ...*”).

In tal caso, infatti, alla tassazione ridotta in capo al *trust* estero corrisponde, comunque, l’imposizione in capo al beneficiario residente per le attribuzioni da parte del *trust*.

Tale posizione interpretativa e la novella legislativa di cui all’articolo 44 del Tuir, trovano fondamento nella circostanza che trattasi di redditi che non subiscono una tassazione congrua nella giurisdizione di stabilimento del *trust* prima di essere attribuiti ai soggetti residenti in Italia.

Le “attribuzioni” al beneficiario residente sono assoggettate ad imposizione in Italia sulla base del criterio di cassa che regola, in genere, la tassazione dei redditi di capitale, a differenza delle “attribuzioni” di *trust trasparenti* per le quali come detto vale il criterio di imputazione.

¹⁸ Secondo l’accezione attribuibile a tale espressione nel comma 2 dell’articolo 73 del Tuir.

Allo scopo di evitare aggiramenti della disciplina in ragione del mero dato formale, o nominalistico, il *legislatore ha esteso la medesima disciplina anche* agli istituti che in sostanza incorporano le caratteristiche proprie dei *trust*, richiamando espressamente anche gli «*istituti aventi analogo contenuto*» al *trust*.

Al riguardo, si precisa che per individuare quali siano gli istituti aventi contenuto analogo si deve fare riferimento agli elementi essenziali e caratterizzanti dell'istituto del *trust* con un esame da effettuare caso per caso.

Tali disposizioni si applicano alla generalità dei *trust opachi* esteri “stabiliti” in predetti Stati o territori che si considerano a fiscalità privilegiata ai sensi dell'articolo 47-*bis* del Tuir.

Al riguardo, appare opportuno sottolineare che il rinvio all'articolo 47-*bis* del Tuir ha il fine di fornire una modalità di individuazione dei regimi fiscali applicati ai *trust* esteri nei Paesi di stabilimento che prefigurano un regime fiscale privilegiato.

Pertanto, la disposizione in questione prevede chiaramente che gli Stati esteri, sono considerati o meno a fiscalità privilegiata con esclusivo riferimento al trattamento dei redditi prodotti dal *trust* ivi residente. Quindi, l'elemento che viene preso in considerazione, ai fini dell'applicazione della lettera *g-sexies*), è il trattamento fiscale del *trust*.

Tenuto conto che le disposizioni dell'articolo 47-*bis* del Tuir sono riferibili a partecipazioni in società, le stesse si rendono applicabili nell'ambito in questione solo in quanto compatibili.

Pertanto, l'individuazione dei *trust opachi* esteri che godono di un regime fiscale privilegiato deve essere operata sulla base delle indicazioni contenute nella lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 47-*bis* del Tuir¹⁹, secondo cui, come sopra accennato, con riferimento al trattamento dei redditi prodotti del *trust*, si considerano a fiscalità privilegiata gli Stati e territori, per i quali «*il livello*

¹⁹ Richiamato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 13 del *decreto*.

nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia», considerando, anche i «regimi speciali che non siano applicabili strutturalmente alla generalità dei soggetti svolgenti analoga attività dell'impresa o dell'ente partecipato che risultino fruibili soltanto in funzione delle specifiche caratteristiche soggettive o temporali del beneficiario e che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale al di sotto del predetto limite e sempreché, nel caso in cui il regime speciale riguardi solo particolari aspetti dell'attività economica complessivamente svolta dal soggetto estero, l'attività ricompresa nell'ambito di applicazione del regime speciale risulti prevalente, in termini di ricavi ordinari, rispetto alle altre attività svolte dal citato soggetto».

Ne consegue che il reddito di un *trust* opaco corrisposto ad un soggetto italiano è sempre considerato imponibile in Italia, ai sensi della lettera g-sexies) del comma 1 dell'articolo 44 del Tuir, qualora il livello nominale di tassazione dei redditi prodotti dal *trust* sia inferiore al 50 di quello applicabile in Italia. In tali casi si deve tener conto anche di eventuali regimi speciali applicabili al *trust* che, pur non incidendo direttamente sull'aliquota, prevedano esenzioni o altre riduzioni della base imponibile idonee a ridurre il prelievo nominale.

A tal fine, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del reddito prodotto dal *trust* nell'ordinamento fiscale nel quale il *trust* è stabilito, al momento di produzione del reddito, con l'aliquota Ires vigente nel medesimo periodo d'imposta, indipendentemente dalla natura commerciale o meno del *trust*.

Per i *trust* non commerciali che producono esclusivamente redditi di natura finanziaria, occorre confrontare il livello nominale di tassazione del Paese ove è stabilito il *trust* non residente con quello applicabile in Italia sui redditi di natura finanziaria soggetti alle imposte sostitutive o alle ritenute alla fonte a titolo di imposta vigenti nel periodo d'imposta assunto ai fini del confronto (generalmente nella misura del 26 per cento), facendo sempre riferimento al momento della produzione del reddito distribuzione.

Sulla base di quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 47-bis del Tuir, che fa

riferimento alla detenzione diretta o indiretta di “*partecipazioni*” in un’impresa o altro ente, non è applicabile il successivo comma 3 secondo cui il contribuente può interpellare, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera *b*) della legge 27 luglio 2000, n. 212 (cd. interpello probatorio), l’Amministrazione.

Tale ultima disposizione prevede che il contribuente può interpellare l’amministrazione per ottenere una risposta riguardante fattispecie concrete e personali relativamente a «*la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge per l'adozione di specifici regimi fiscali nei casi espressamente previsti*».

Come chiarito nella circolare 1° aprile 2016, n. 9/E, con la locuzione «*nei casi espressamente previsti*» il legislatore, scegliendo un approccio fondato sulla tassatività dei casi, ha previsto la possibilità di ricorrere all’interpello probatorio nelle sole ipotesi, e per i soli soggetti, per i quali tale facoltà sia espressamente riconosciuta mediante l’espresso richiamo dell’articolo 11, comma 1, lettera *b*) della legge n. 212 del 2000.

Per quanto concerne il termine “*stabiliti*” utilizzato dal legislatore, si rileva che, in generale, lo stesso deve essere inteso con riferimento alla giurisdizione di residenza del *trust* in base alle relative regole, quale risultante al momento della “*attribuzione*” al beneficiario residente, fermo restando che il reddito distribuito sia stato tassato in capo al *trust*, al momento della produzione, nel rispetto del livello minimo di tassazione previsto dal citato articolo 47-*bis* del Tuir.

Qualora il criterio ivi utilizzato sia quello della sede di amministrazione ed il *trust* si consideri stabilito (*rectius*, fiscalmente residente) nel Paese in cui il *trustee* ha la propria residenza fiscale, in presenza di due *co-trustee*, di cui uno residente in uno Stato o Paese appartenente all’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo (SEE) e uno stabilito in un Paese a fiscalità privilegiata, ai fini della individuazione della residenza (per l’applicazione dell’articolo 44, comma 1, lettera *g-sexies*) occorre far riferimento allo Stato dove il *trust* è effettivamente assoggettato ad imposizione.

Analoghe considerazioni devono essere svolte nel caso in cui il criterio

utilizzato sia quello dell'oggetto principale. Detto criterio è strettamente legato alla tipologia di *trust* (o analoghe istituzioni). Se l'oggetto del *trust* (beni vincolati nel *trust*) è dato da un patrimonio immobiliare situato interamente in Italia, l'individuazione della residenza è agevole; se invece i beni immobili sono situati in Stati diversi occorre fare riferimento al criterio della prevalenza. Nel caso di patrimoni mobiliari o misti, l'oggetto dovrà essere identificato con l'effettiva e concreta attività esercitata, essendo a tal fine irrilevante la residenza del *trustee* ovvero dei beneficiari. In altri termini, lo stabilimento (*rectius*, residenza) in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente allo SEE, individuato nella prospettiva italiana sulla base dei criteri di cui all'articolo 73 del Tuir, non è in grado di disattivare l'applicazione della lettera *g-sexies*), nella ipotesi in cui il *trust*, in virtù della norma interna di tale Stato oppure della eventuale convenzione per evitare le doppie imposizioni da esso sottoscritta con uno Stato o territorio a fiscalità privilegiata, risulti residente in quest'ultimo Stato.

Nel caso in cui il *trust* non sia considerato fiscalmente residente in uno Stato, secondo la legislazione di detto Stato, nonostante l'attività di amministrazione del *trust* sia ivi prevalentemente effettuata, ai fini dell'applicazione della norma in oggetto, il *trust* deve comunque considerarsi "stabilito" in quel Paese (ad es. i *trust* «*resident but not domiciled*») qualora i redditi prodotti dal *trust* non subiscano in tale Paese alcuna imposizione né in capo al *trust* né in capo agli eventuali beneficiari residenti Italia.

Detta circostanza si può verificare, a titolo esemplificativo, con riferimento a *trust*, con più *co-trustee*, stabiliti nel Regno Unito. In tal caso, qualora il disponente non sia ivi residente né domiciliato (al momento della costituzione del *trust* e di eventuali apporti successivi) e vi sia almeno un *trustee* non residente o non domiciliato nel Regno Unito, i *co-trustee* ("single deemed person") non sono considerati come ivi residenti, a prescindere dalla circostanza che vi sia una maggioranza di *trustee* inglesi o che l'amministrazione del *trust* venga effettuata nel Regno Unito. Di conseguenza questa tipologia di *trust*, pur avendo la sede dell'amministrazione nel Regno Unito, gode, in detto Paese dei vantaggi fiscali

riservati ai *trust offshore*.

Analoghe considerazioni valgono anche nel caso in cui il *trust* sia considerato stabilito in uno Stato UE o SEE, se beneficia di un regime fiscale (di esenzione) previsto per i *trust offshore* (es. i *trust* stabiliti a Cipro).

3.4 L'interposizione del *Trust*

Nell'ipotesi in cui un *trust* è interposto formalmente nella titolarità di beni o attività (cosiddetta “interposizione fittizia”), il reddito di cui “appare titolare” il *trust* è assoggettato ad imposizione, per “imputazione”, direttamente in capo all'interponente residente in Italia secondo le categorie previste dall'articolo 6 del Tuir (sia esso il disponente o il beneficiario), considerando il *trust* quale soggetto interposto.

L'interposizione del *trust*, ai fini della tassazione del reddito dallo stesso prodotto, fa venir meno l'applicazione delle regole fiscali illustrate nei paragrafi precedenti con riferimento al *trust* sia opaco che trasparente.

In particolare, le attribuzioni effettuate dal *trust* interposto non generano redditi imponibili per il beneficiario (anche se diverso dall'interponente)²⁰, anche se il *trust* è istituito in un Paese a fiscalità privilegiata, a condizione che e nella misura in cui tali attribuzioni derivino da redditi che, in ragione dell'interposizione del *trust*, sono già stati assoggettati ad imposizione direttamente in capo all'interponente residente in Italia secondo le categorie previste dall'articolo 6 del Tuir.

Coerentemente con quanto appena illustrato, nell'ipotesi di decesso del soggetto disponente, tenuto conto della interposizione del *trust* tra i beni e i diritti che compongono l'attivo ereditario di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 31

²⁰ Ferma restando la rilevanza, ai fini dell'imposta di donazione e successione, delle attribuzioni effettuate dal *trustee* al beneficiario, comprensive anche dei redditi imponibili già tassati ai fini delle imposte sui redditi ove l'interponente sia il disponente. I predetti redditi imponibili invece sono esclusi dall'imposta sulle donazioni e successioni ove l'interponente sia invece il beneficiario destinatario delle attribuzioni.

ottobre 1990, n. 346 sono inclusi anche quelli formalmente nella titolarità del *trust*, qualificato come interposto.

3.5 Determinazione dei redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44 comma 1 lettera g-sexies)

Ai fini della determinazione del reddito di capitale da assoggettare a tassazioni in capo al beneficiario (anche non “individuato”), il *decreto* ha inoltre introdotto una presunzione legale relativa con la finalità di assicurare l'imposizione dei redditi anche nel caso in cui il beneficiario della “attribuzione” non riceva dal *trustee* elementi idonei ad individuare la parte imponibile come reddito di capitale dell'attribuzione ricevuta.

In particolare, il comma 4-*quater* all'articolo 45 del Tuir²¹ prevede che *«Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito»*.

La norma detta una presunzione relativa, con la finalità di assicurare l'imposizione anche nel caso in cui il beneficiario della “attribuzione” effettuata dal *trust opaco* estero stabilito in giurisdizioni a fiscalità privilegiata non riceva dal *trustee* elementi idonei ad individuare la parte imponibile della stessa.

Con riferimento all'ambito soggettivo di applicazione, sebbene la disposizione operi un generico riferimento ai “*trust esteri*”, si ritiene che la stessa si applichi, in linea di principio, ai *trust opachi* stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata in quanto:

- la relazione illustrativa nella parte in cui chiarisce che la modifica risolve *«il problema inerente i redditi provenienti da trust opachi esteri per i quali spesso i beneficiari italiani si dicono impossibilitati a distinguere la parte delle attribuzioni riferibile al patrimonio del trust rispetto a*

²¹ Introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del *decreto*.

quelle riferibili al reddito»;

- sotto il profilo sistematico, come precisato al paragrafo 2.3, le attribuzioni da parte di *trust* opachi esteri a beneficiari residenti, ordinariamente, non danno luogo a tassazione in capo agli stessi.

Come anticipato in premessa, infatti, il *decreto* ha inteso prevedere regole puntuali sul trattamento dei redditi corrisposti da tali *trust* opachi stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata, prevedendo l'inclusione delle relative “attribuzioni” tra i redditi di capitale di cui alla lettera *g-sexies*) e introducendo la presunzione relativa con il comma 4-*quater*.

L'applicazione della disposizione implica che sia operata una distinzione tra la quota di attribuzione riferibile:

- al “patrimonio”, costituito dalla dotazione patrimoniale iniziale ed ogni eventuale successivo “trasferimento” effettuato dal disponente (o da terzi) a favore del *trust*;

e quella,

- al “reddito”, costituito da ogni provento conseguito dal *trust*, compresi i redditi eventualmente reinvestiti o capitalizzati nel *trust* stesso.

Ai fini della applicazione della presunzione, occorre rideterminare il reddito secondo la normativa fiscale italiana.

Pertanto, l'intero ammontare percepito costituisce reddito di capitale per il beneficiario residente in Italia qualora non emerga, da apposita documentazione contabile ed *extracontabile* (ad esempio, a titolo meramente esemplificativo, rendicontazioni bancarie, finanziarie, ecc.) del *trustee*, la distinzione fra il “patrimonio” e il “reddito”, come sopra definiti.

A tal fine, il *trustee* deve mantenere una contabilità analitica che distingua la quota/attribuzione riferibile al valore dei beni in *trust* al momento del conferimento iniziale, al netto di eventuali attribuzioni di patrimonio effettuate a favore dei beneficiari, dalla quota riferibile ai redditi realizzati di anno in anno, al netto di eventuali attribuzioni a favore dei beneficiari.

L'eventuale distinzione, tra reddito e patrimonio, operata dalle delibere di

distribuzione del *trust*, deve essere in ogni caso supportata dalla documentazione contabile del *trust*.

Ad esempio, nel caso di distribuzione del provento derivante dalla vendita di un bene, conferito in *trust* dal disponente, costituisce reddito la parte eccedente il costo o valore di acquisto del bene come risultante dalla documentazione contabile.

Da ultimo si ricorda che, anche con riferimento ai redditi attribuiti da *trust opachi* stabiliti in giurisdizioni a fiscalità privilegiata da assoggettare ad imposizione nei confronti dei beneficiari residenti deve essere ricompresa la generalità dei redditi prodotti dal *trust* ovunque nel mondo e, che, qualora siano oggetto di attribuzione redditi di fonte italiana percepiti dal *trust* e già tassati nei suoi confronti in Italia, gli stessi non sono oggetto di imposizione nei confronti del beneficiario residente al quale sono attribuiti²².

4 Disciplina ai fini delle imposte indirette

4.1 Quadro di riferimento

Con riferimento all'imposizione indiretta, con l'articolo 2, commi da 47 a 49 del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262²³, il legislatore, nel ripristinare l'imposta sulle successioni e donazioni, ne ha previsto l'applicazione anche per gli «*atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e la costituzione di vincoli di destinazione*».

Come evidenziato con la circolare n. 3/E del 2008, «*tra i vincoli di destinazione rientra anche la costituzione di trust*», che si caratterizza in quanto comporta la segregazione dei beni del *settlor* in un patrimonio separato gestito dal *trustee*.

Per tale ragione, l'apporto di beni nel *trust* (o la costituzione del vincolo di

²² Si veda quanto chiarito, relativamente a fattispecie analoghe, dalla circolare n. 48/E del 2007 circa il divieto di doppia imposizione ai sensi dell'articolo 163 del Tuir.

²³ Convertito, con modificazioni e integrazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

destinazione che ne è l'effetto) va assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale (cfr. circolari n. 48/E del 2007 e n. 3/E cit.).

Nei medesimi di documenti di prassi, è stato evidenziato, inoltre, che *«Il trust si sostanzia in un rapporto giuridico complesso che ha un'unica causa fiduciaria. Tutte le vicende del trust (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate dalla medesima causa. Ciò induce a ritenere che la costituzione del vincolo di destinazione avvenga sin dall'origine a favore del beneficiario (naturalmente nei trust con beneficiario) e sia espressione dell'unico disegno volto a consentire la realizzazione dell'attribuzione liberale»*. Conseguentemente, in base alla suddetta prassi è stato affermato che:

- l'atto istitutivo, con cui il disponente esprime la volontà di istituire il *trust*, laddove non contempli anche la segregazione di beni, è assoggettato a imposta di registro in misura fissa;
- l'atto dispositivo, con cui il disponente vincola i beni in *trust*, è soggetto ad imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale dell'otto per cento (fatte salve aliquote diversificate e le franchigie in considerazione del rapporto di parentela tra disponente e beneficiario, al momento della segregazione), mentre il trasferimento dei beni ai beneficiari non realizza, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, un presupposto impositivo e l'eventuale incremento del patrimonio del *trust* non è soggetto alla medesima imposta, al momento della devoluzione;

Per ciò che concerne, invece, le operazioni di gestione compiute dal *trustee* durante la vita del *trust* (quali, ad esempio, eventuali atti di acquisto o di vendita di beni), esse sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.

Trovano altresì applicazione, sussistendone i presupposti, le imposte ipotecaria e catastale, in misura proporzionale, rispettivamente per la formalità di trascrizione di atti aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari e per

la voltura catastale dei medesimi atti, in forza del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347.

4.2 Evoluzione della giurisprudenza di legittimità

Con riferimento all'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale sugli atti di apporto di beni e diritti in *trust* da parte del disponente, si è generato nel tempo un rilevante contenzioso.

La Corte di Cassazione, in una prima fase, ha condiviso la posizione interpretativa dell'Amministrazione finanziaria.

In particolare, la Suprema Corte, con le note ordinanze 24 febbraio 2015, nn. 3735 e 3737 e 25 febbraio 2015, n. 3886, ha riconosciuto legittima l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale all'atto dell'apporto di beni e diritti in *trust* affermando che detta imposta «è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l'imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli».

Tale posizione è stata confermata anche con la successiva ordinanza 18 marzo 2015, n. 5322 e con la sentenza 7 marzo 2016, n. 4482, ove la Suprema Corte ha affermato il principio di diritto, secondo cui «La costituzione di un vincolo di destinazione su beni (nel caso di specie attraverso l'istituzione di un *trust*), costituisce - di per sé ed anche quando non sia individuabile uno specifico beneficiario - autonomo presupposto impositivo in forza della L. n. 286 del 2006, art. 2, comma 47, che assoggetta tali atti, in mancanza di disposizioni di segno contrario, ad un onere fiscale parametrato sui criteri di cui alla imposta sulle successioni e donazioni».

I giudici sono pervenuti alle predette conclusioni osservando che «la dizione letterale della norma e la sua evoluzione nel complesso processo di elaborazione normativa che è sfociato nella attuale dizione della L. n. 286 del 2006, art. 2,

comma 47, evidenzia che [...] l'imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, come, invece, accade per le successioni e le donazioni, in relazione alle quali è espressamente evocato il nesso causale: l'imposta è istituita direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli», evitando, conseguentemente, il rinvio (o l'esclusione) della tassazione sine die.

In seguito, la Corte di Cassazione ha espresso un orientamento non univoco, con sentenze sovente contenenti motivazioni non risolutive (spesso, peraltro, la Suprema Corte ha affermato la necessità di esaminare caso per caso poiché *«un'indiscriminata imponibilità degli atti costitutivi di vincoli di destinazione non appare espressione di una ragionevole discrezionalità, non arbitrio, (...) del legislatore»*).

In tale ambito, si rinvencono anche alcune pronunce nelle quali la Suprema Corte, procedendo ad una rivisitazione della posizione inizialmente espressa, ha affermato che *«l'unica imposta espressamente istituita è stata la reintrodotta imposta sulle successioni e sulle donazioni alla quale per ulteriore espressa disposizione debbono andare anche assoggettati i «vincoli di destinazione», con la conseguenza che il presupposto dell'imposta rimane quello stabilito dall'art. 1 d.lgs. n. 346 cit. del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari»* (cfr. Corte di Cassazione 30 maggio 2018, n. 13626).

Infine, i giudici di legittimità sono giunti ad un radicale mutamento di orientamento, rispetto alla posizione inizialmente espressa.

In particolare, negli arresti più recenti in materia, la Corte di Cassazione, ripercorrendo nelle motivazioni la complessa evoluzione della vicenda, ha ritenuto di confermare l'interpretazione secondo la quale - essendo la *«costituzione di vincoli di destinazione»* assoggettata alla reintrodotta imposta sulle successioni e donazioni - occorre tenere conto, ai fini della tassazione, del presupposto stabilito per tale imposta dal d.lgs. n. 346 del 1990, che impone la sussistenza *«del reale trasferimento di beni o diritti e quindi del reale arricchimento dei beneficiari»*,

con ciò abbandonando la tesi iniziale della creazione di un autonomo presupposto impositivo.

A tal fine, la dotazione di beni e diritti in *trust* non integra di per sé un trasferimento imponibile bensì rappresenta un atto generalmente neutro, che non dà luogo ad un trapasso di ricchezza suscettibile di imposizione indiretta, per cui si deve fare riferimento non già alla – indeterminata – nozione di «*utilità economica, della quale il costituente, destinando, dispone*» (cfr. ordinanza n. 3886 del 2015, cit.), ma a quella di effettivo incremento patrimoniale del beneficiario (cfr. ordinanze 30 ottobre 2020, nn. 24153 e 24154)²⁴.

Le medesime conclusioni sono state espresse anche nella giurisprudenza di legittimità successiva²⁵.

4.3 Recepimento dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione

Alla luce dell'indirizzo assunto dalla Suprema Corte, che viene recepito in questa sede, devono ritenersi superate le indicazioni fornite con i sopra richiamati documenti di prassi, posti alla base dell'attività impositiva e del contenzioso, con riferimento agli atti di dotazione di beni in *trust*, specificamente contenuti nella circolare n. 48/E del 2007 ai paragrafi 5.2, 5.3 e 5.5.

In merito, occorre precisare che la giurisprudenza di legittimità sopra richiamata non concerne le operazioni di gestione compiute dal *trustee* durante la vita del *trust*, che – come evidenziato in precedenza – sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.

Nei successivi paragrafi, si illustra, pertanto, il trattamento tributario ai fini

²⁴ Negli stessi termini, nonché le ordinanze 16 dicembre 2020, n. 28796; 8 luglio 2020, n. 14207; 3 marzo 2020, n. 5766; 11 marzo 2020, n. 7003; 19 febbraio 2020, n. 4163; 7 febbraio 2020, nn. da 2897 a 2902, che hanno riguardato diverse tipologie di *trust*.

²⁵ Cfr. nelle ordinanze 14 giugno 2021, n. 16688; 10 giugno 2021, n. 16372; 20 maggio 2021, nn. 13818 e 13819, nonché nella sentenza 30 marzo 2021, n. 871.

dell'imposizione indiretta delle diverse tipologie di atti concernenti i *trust*.

4.4 Tassazione ai fini delle imposte indirette

4.4.1 Istituzione del trust

L'atto istitutivo con cui il disponente esprime la volontà di costituire il *trust*, se redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'articolo 11 della Tariffa, parte prima, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, anche quando nel medesimo atto venga disposta la dotazione patrimoniale al *trust*.

4.4.2 Dotazione dei beni in trust

La medesima tassazione si applica anche agli atti con cui il disponente dota il *trust* di beni, vincolandoli agli scopi del *trust*. Infatti, in linea con l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, tale atto «*non determina effetti traslativi perché non ne comporta l'attribuzione definitiva allo stesso (trustee), che è tenuto solo ad amministrarlo e a custodirlo, in regime di segregazione patrimoniale, in vista di un suo ritrasferimento ai beneficiari del trust*» (cfr. Corte di Cassazione, sentenza n. 8082 del 2020).

Pertanto, ai predetti atti, se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sarà applicata l'imposta di registro in misura fissa ai sensi del sopra citato articolo 11 della Tariffa, parte prima, del d.P.R. n. 131 del 1986.

Al riguardo, si osserva che, alla luce delle caratteristiche essenziali dell'istituto come sopra delineate, la dotazione di beni in *trust* può comportare la decadenza dalle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte indirette fruite dal disponente e collegate al mantenimento dei beni per un determinato intervallo temporale (ad esempio, agevolazione c.d. “*prima casa*” in relazione ad immobile acquistato dal disponente da meno di cinque anni, ai sensi della Nota II-*bis* all'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986).

4.4.3 Attribuzione dei beni ai beneficiari

Gli atti con cui vengono attribuiti i beni vincolati in *trust* ai beneficiari

realizzano il presupposto impositivo dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Secondo quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, la «*costituzione del vincolo di destinazione*»²⁶ non integra un autonomo presupposto ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, ma è necessario che si realizzi un trasferimento effettivo di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile e non meramente strumentale.

Nel *trust*, tale trasferimento imponibile si realizza solo all'atto «*di eventuale attribuzione del bene al beneficiario, a compimento e realizzazione del trust medesimo*» (cfr. sentenza n. 8082 del 2020, cit.).

In ordine all'individuazione del momento in cui si realizza l'effettivo trasferimento di ricchezza mediante un'attribuzione "stabile" dei beni confluiti nel *trust* a favore del beneficiario, occorre far riferimento anche alle clausole statutarie che disciplinano il concreto assetto degli interessi patrimoniali e giuridici dell'istituto in esame. In particolare, è necessario analizzare puntualmente le clausole contenute nell'atto istitutivo e nello Statuto del *trust* o emergenti da ulteriori documenti.

Detta attribuzione stabile, infatti, in linea generale, si verifica all'atto di attribuzione dei beni, formale o meno, dal *trustee* al beneficiario, ma potrebbe essere rinvenibile anche già all'atto di costituzione o di dotazione del *trust*, nell'ipotesi in cui i beneficiari individuati (o individuabili) siano titolari di diritti pieni ed esigibili, non subordinati alla discrezionalità del *trustee* o del disponente, tali da consentire loro l'arricchimento e l'ampliamento della propria sfera giuridico-patrimoniale già al momento dell'istituzione del *trust*.

Si tratta di ipotesi in cui i beneficiari nominativamente o, comunque, inequivocabilmente individuati (o individuabili) abbiano il diritto di ottenere dal *trustee*, in qualunque momento, sulla base delle clausole dell'atto istitutivo e di eventuali ulteriori disposizioni, il trasferimento di quanto spettante.

²⁶ Di cui all'art. 2, comma 47 del decreto legge n. 262 del 2006.

In altri termini, tali diritti determinano un arricchimento in capo al beneficiario in conseguenza dell'atto istitutivo o della devoluzione patrimoniale del *trust*, integrando il presupposto impositivo nel senso delineato dall'orientamento della Corte di Cassazione, con applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni all'atto di costituzione o di dotazione del *trust*.

Potrebbe rientrare nella descritta ipotesi il *trust* in cui al beneficiario viene attribuito il diritto a ricevere dal *trustee* un bene, ad esempio un dato immobile o una somma di denaro richiesta, oppure il diritto a ricevere una rendita periodica.

Tale soluzione è coerente con le disposizioni dell'articolo 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 che prevede che «*L'imposta è applicata secondo [...] gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione [...]*».

Resta in ogni caso impregiudicato il potere dell'Amministrazione finanziaria di verificare in concreto l'effettivo trasferimento dei beni e dei diritti a favore del beneficiario nei termini sopra indicati.

4.4.4 Liquidazione dell'imposta

Ai fini della liquidazione dell'imposta, si conferma in questa sede quanto chiarito nella circolare n. 48/E del 2007 secondo cui il *trust* è un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria e tutte le vicende del *trust* (istituzione, dotazione patrimoniale, gestione, realizzazione dell'interesse del beneficiario, il raggiungimento dello scopo) sono collegate alla medesima causa.

Pertanto, le aliquote e le franchigie, previste all'articolo 2, commi 48 e 49 del decreto legge n. 262 del 2006, sono individuate, all'atto della attribuzione dei beni, sulla base del rapporto di parentela intercorrente tra il disponente e il beneficiario.

Al riguardo:

- a) nel caso in cui il beneficiario è il coniuge o un parente in linea retta del disponente, al valore del bene attribuito viene applicata l'aliquota del 4%, e una franchigia pari a 1.000.000 di euro;
- b) nel caso in cui i beneficiari sono fratelli e sorelle del beneficiario, l'aliquota applicabile è quella del 6% e la franchigia è pari a 100.000 euro;
- c) nel caso in cui i beneficiari sono altri parenti fino al quarto grado, affini

in linea retta o affini in linea collaterale fino al terzo grado l'aliquota è del 6% e non è prevista nessuna franchigia; nel caso in cui i beneficiari sono altri soggetti l'aliquota applicabile è quella dell'8%.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, trattandosi di una fattispecie di donazione definibile "a formazione progressiva", con cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il *trustee*, i requisiti della territorialità individuati dall'articolo 2 del d.lgs. n. 346 del 1990, ovvero la residenza del disponente e la localizzazione dei beni apportati, devono essere verificati all'atto di apporto dei beni al *trust*, momento in cui si verifica l'effettivo "spossessamento" dei beni da parte del disponente per effetto della segregazione.

4.4.5 *Liquidazione dell'imposta in relazione ad attribuzioni effettuate da Trust già esistenti*

La configurazione del *trust* come un rapporto giuridico complesso con un'unica causa fiduciaria e quale donazione definibile "a formazione progressiva", oltre a rilevare per l'individuazione delle aliquote e delle franchigie, assume rilievo anche ai fini della liquidazione delle imposte a fronte di attribuzioni relative a *trust* già esistenti, che hanno scontato l'imposta sulle successioni e donazioni all'atto di costituzione o di dotazione del *trust* medesimo.

In particolare, tenuto conto dell'affidamento dei contribuenti che, adeguandosi alla precedente prassi amministrativa, abbiano liquidato e versato imposte al momento della costituzione o del conferimento di beni o diritti al *trust*, si ritiene che i predetti versamenti possano essere considerati a titolo definitivo, senza necessità di effettuare ulteriori liquidazioni all'atto di successive attribuzioni a favore del beneficiario. Tale "esaurimento" della fattispecie vale a condizione che dette attribuzioni abbiano ad oggetto:

- a) i medesimi beneficiari;
- b) i medesimi beni e diritti sulla base dei quali è stata effettuata la liquidazione e il versamento delle relative imposte in sede di costituzione del *trust* o di dotazione dei beni o diritti allo stesso.

Resta fermo che in tali ipotesi, non procedendosi alla riliquidazione dell'imposta, non è possibile effettuare il rimborso delle imposte già versate in sede di apporto (iniziale o successivo) dei beni o diritti al trust, anche laddove la base imponibile calcolata al momento delle successive attribuzioni ai beneficiari dovesse risultare inferiore a quella assoggettata a tassazione iniziale (ad esempio in ragione del diverso operare delle franchigie *pro-tempore* vigenti).

Diversamente, laddove l'attribuzione successiva avvenisse nei confronti di un beneficiario diverso ovvero avesse ad oggetto beni o diritti diversi da quelli conferiti e tassati, non si configurerebbe una fattispecie di "rapporto esaurito". Resta tuttavia ferma, in tali casi, la possibilità di considerare le imposte già versate in sede di apporto al *trust*, a scomputo dell'eventuale imposta dovuta al momento della futura attribuzione.

Del pari, non si configura un fenomeno di "rapporto esaurito" nel caso in cui il contribuente decida di non avvalersi degli effetti derivanti dall'esaurimento del rapporto e presenti istanza di rimborso, in presenza dei presupposti, nei termini previsti dall'articolo 60 del d.lgs. n. 346 del 1990 decorrenti dal versamento.

Per chiarire quanto sopra illustrato, si pensi ad esempio, all'ipotesi in cui un determinato immobile è stato inizialmente apportato al *trust*, con la individuazione puntuale del futuro "beneficiario" dell'attribuzione (ad es. il figlio del disponente): all'atto della futura attribuzione di tale bene immobile al figlio, non si procede alla riliquidazione e al versamento di ulteriore imposta. Diversamente, non è riconducibile a tale ipotesi quella di attribuzione al figlio medesimo di un bene diverso (ad esempio, l'immobile apportato è stato venduto dal *trustee* e sono state acquistate partecipazioni o altri beni immobili, poi oggetto di attribuzione). In tal caso, in applicazione del descritto criterio di carattere generale, occorrerà ridurre l'imposta dovuta al momento della futura attribuzione dell'ammontare corrispondente all'imposta già versata al momento dell'apporto al *trust*.

In ogni caso, qualora l'atto di attribuzione di beni al beneficiario dia luogo ad ulteriore liquidazione d'imposta rispetto a quella assolta precedentemente, il *trustee* dovrà presentare apposita denuncia, come previsto dall'articolo 19 del

d.P.R. n. 131 del 1986.

4.4.6 *Esenzioni, agevolazioni e determinazione del valore dei beni*

L'eventuale spettanza di esenzioni e/o agevolazioni in capo ai beneficiari in relazione alle attribuzioni potrà essere valutata, di volta in volta, sulla base della presenza dei relativi presupposti.

Ad esempio, nell'ipotesi di attribuzione al beneficiario di un bene immobile, quest'ultimo potrà richiedere l'applicazione dell'agevolazione c.d. "prima casa" ai sensi dell'articolo 69, comma 3, della legge 21 novembre 2000, n. 342, in presenza dei relativi presupposti.

Detta disposizione prevede che *«le imposte ipotecaria e catastale sono applicate nella misura fissa per i trasferimenti della proprietà di case di abitazione non di lusso»* (attualmente per le case di abitazione di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9) e per la costituzione e il trasferimento di diritti immobiliari relativi alle stesse, derivanti da successioni e donazioni, *«[...] quando, in capo al beneficiario, ovvero in caso di pluralità di beneficiari, in capo ad almeno uno di essi, sussistano i requisiti e le condizioni previste in materia di acquisto della prima abitazione dall'articolo 1, comma 1, quinto periodo, della Tariffa, Parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con DPR 26 aprile 1986, n. 131»*.

Il successivo comma 4 dello stesso articolo 69 dispone che *«le dichiarazioni di cui alla nota II-bis dell'articolo 1 della Tariffa, Parte prima, [...] sono rese dall'interessato nella dichiarazione di successione o nell'atto di donazione»*.

Si ritiene che la volontà di fruire delle agevolazioni deve essere manifestata dal richiedente con una dichiarazione resa nell'atto di attribuzione (cfr. circolare 7 maggio 2001, n. 44).

Si fa presente, al riguardo, che in relazione alle norme di esenzione o agevolazione fruite dal beneficiario in sede di attribuzione, che prevedono il mantenimento di determinati requisiti per un dato intervallo temporale, il termine iniziale decorre dall'attribuzione medesima.

Con riferimento alla determinazione del valore dei beni, vincolati in *trust* e

trasferiti ai beneficiari, si precisa che, ai sensi dell'articolo 2, comma 49 del decreto legge n. 262 del 2006, l'imposta sulle successioni e donazioni è determinata applicando le aliquote previste al «*valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati all'articolo 58, comma 1 del citato testo unico di cui al d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346*)».

L'articolo 56 del d.lgs. n. 346 del 1990 stabilisce che il predetto valore dei beni e dei diritti è determinato a norma degli articoli da 14 a 19 e dell'articolo 34, commi 3, 4 e 5 del medesimo decreto.

Al riguardo, si chiarisce che il valore dei beni dovrà essere determinato in base alle specifiche disposizioni sopra richiamate, a seconda del tipo di bene trasferito, con riferimento alla data dell'atto con il quale viene effettuato il trasferimento.

Ad esempio, nell'ipotesi di attribuzione di un immobile, la base imponibile sarà determinata assumendo il valore venale in comune commercio alla data del relativo atto (*cf.* articolo 14, comma 1, lettera *a*), d.lgs. n. 346 del 1990).

Nel caso in cui, ad esempio, l'attribuzione abbia ad oggetto azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, la relativa base imponibile sarà determinata assumendo la media dei prezzi di compenso o dei prezzi determinati nell'ultimo trimestre anteriore alla data dell'atto di attribuzione (*cf.* articolo 16, comma 1, lettera *a*), d.lgs. n. 346 del 1990); nel caso in cui, invece, ad essere attribuiti sono azioni o titoli o quote di partecipazioni al capitale non quotate in borsa, né negoziati nel mercato ristretto, o quote di società non azionarie, la base imponibile viene determinata assumendo il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data dell'atto di attribuzione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato (articolo 16, comma 1, lett. *b*, d.lgs. n. 346 del 1990).

4.4.7 Operazioni effettuate durante la vita del trust

Per ciò che concerne le operazioni di gestione compiute dal *trustee* durante la vita del *trust* (quali, ad esempio, eventuali atti di acquisto o di vendita di beni), esse sono soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti

giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.

Ad esempio, nel caso in cui il *trustee* proceda all'acquisto di un immobile a titolo oneroso, il relativo atto sarà soggetto alle disposizioni ordinarie in materia di imposta di registro, tenendo conto delle caratteristiche essenziali dell'istituto come sopra delineate, ovvero che i beni del *trust*, pur intestati a nome del *trustee*, costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio dello stesso, che è tenuto ad amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini del *trust*, con obbligo di renderne conto.

Si ritiene, pertanto, che, in via generale, non possa trovare applicazione a tali acquisti il criterio di determinazione della base imponibile c.d. del "prezzo-valore" di cui all'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, né le agevolazioni previste per le persone fisiche.

4.4.8 *Sostituzione del trustee*

Nell'arco della durata di un *trust*, può accadere che il *trustee* cessi dal suo ufficio per vari motivi tra cui la rinuncia, la revoca, la decadenza, la scadenza di termini, la sopravvenuta incapacità o altre cause individuate nell'atto istitutivo.

In tal caso sarà necessario provvedere alla sua sostituzione, nominando un nuovo *trustee* che assumerà l'amministrazione e la gestione, secondo le disposizioni stabilite nello statuto.

Alla luce dell'attuale orientamento della giurisprudenza di legittimità, che individua nei soli trasferimenti di beni ai beneficiari il presupposto applicativo delle imposte sulle successioni e donazioni, si osserva che l'atto con cui si effettua la sostituzione del *trustee* non realizza tale presupposto ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni.

Si tratta, in effetti, di un mero avvicendamento nelle vicende gestorie del *trust* alla stregua delle modifiche statutarie e amministrative di una società e, quindi, privo di un contenuto patrimoniale.

Tali atti di sostituzione del *trustee*, se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, saranno assoggettati all'imposta di registro in misura fissa in

quanto «*non aventi per oggetto prestazioni a carattere patrimoniale*»²⁷.

Analogamente, saranno assoggettati all'imposta di registro in misura fissa, se redatti con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, gli atti di eventuale nomina di un ulteriore *trustee* o guardiano.

4.4.9 *Imposte ipotecaria e catastale*

Le modalità di applicazione delle imposte ipotecaria e catastale alla fattispecie dei *trust*, in mancanza di specifiche disposizioni, sono stabilite dal d.lgs. n. 347 del 1990.

Tali imposte sono dovute, rispettivamente, per le formalità di trascrizione di atti che importano trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari e per le volture catastali conseguenti ai medesimi atti.

Al riguardo, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di *trust* sopra richiamato, gli atti di dotazione dei beni in *trust* comportano trasferimenti di beni meramente strumentali e finalizzati al solo compimento degli scopi del *trust* e non si traducono in effettivi trasferimenti di ricchezza dal disponente al *trustee*, non determinando effetti traslativi. L'effettivo trasferimento di ricchezza mediante un'attribuzione patrimoniale stabile, nel *trust*, si realizza solo all'atto di attribuzione del bene al beneficiario.

Ciò posto, le formalità e le volture catastali eseguite in dipendenza degli atti con cui il disponente effettua la dotazione di beni immobili o diritti reali immobiliari al *trust*, al momento della costituzione del vincolo, sono soggette alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa²⁸.

Analogamente, le imposte ipotecarie e catastali in misura fissa saranno

²⁷ Cfr. art. 11 Tariffa, Parte Prima, del d.P.R. n. 131 del 1986

²⁸ Cfr. art. 1 del d.lgs. n. 347 del 1990 e art. 4 della Tariffa allegata, quanto all'imposta ipotecaria, e art. 10, comma 2 del d.lgs. citato, quanto all'imposta catastale.

dovute nell'ipotesi di formalità e vulture catastali eseguite per effetto dell'atto di sostituzione del *trustee*.

Le formalità e le vulture catastali eseguite in dipendenza di atti di attribuzione dei beni immobili o diritti reali immobiliari vincolati in *trust* ai beneficiari, realizzando l'effettivo trasferimento dei beni in questione, sono soggette, invece, alle imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale²⁹.

4.5 Atti formati all'estero

Ferme restando le conclusioni dei paragrafi precedenti relative alla tassazione dei *trust* ai fini delle imposte indirette, che restano valide anche per gli atti relativi ai *trust* esteri in presenza dei presupposti per l'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni e delle imposte ipotecaria e catastale, con riferimento agli atti di attribuzione di patrimonio posti in essere da *trust* esteri che risultano formati all'estero, gli stessi sono soggetti ad obbligo di registrazione nei casi previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 131 del 1986, ovvero quando «comportano trasferimento della proprietà ovvero costituzione o trasferimento di altri diritti reali, anche di garanzia, su beni immobili o aziende esistenti nel territorio dello Stato».

Altra ipotesi in cui è previsto l'obbligo di registrazione per gli atti formati all'estero è data dal comma 1-*bis* dell'articolo 55 del d.lgs. n. 346 del 1990 che dispone la registrazione in termine fisso per «*gli atti aventi ad oggetto donazioni, dirette o indirette, formati all'estero nei confronti di beneficiari residenti nello Stato*».

Pertanto, si ritiene che l'atto di costituzione dei beni in *trust* formato all'estero vada assoggettato a registrazione in termine fisso, in misura fissa³⁰,

²⁹ Cfr. art. 1 del d.lgs. n. 347 del 1990 e art. 1 della Tariffa allegata, quanto all'imposta ipotecaria, e art. 10, comma 1 del d.lgs. citato, quanto all'imposta catastale.

³⁰ Articolo 11 della Tariffa, Parte Prima d.P.R. n. 131 del 1986.

trattandosi di una donazione definibile “*a formazione progressiva*” in cui il disponente provvederà ad arricchire i beneficiari per mezzo del programma negoziale attuato tramite il *trustee*. Tale obbligo di registrazione non contrasta con la circostanza che l'imposta sulle successioni e donazioni, come chiarito nei paragrafi precedenti, verrà applicata solo al momento dell'effettiva attribuzione dei beni ai beneficiari.

Con riguardo agli obblighi di registrazione, ai fini dell'applicabilità dell'imposta sulle successioni e donazioni è necessario richiamare l'articolo 45, comma 4-*quater* del Tuir che dispone che «*Qualora in relazione alle attribuzioni di trust esteri, nonché di istituti aventi analogo contenuto, a beneficiari residenti in Italia, non sia possibile distinguere tra redditi e patrimonio, l'intero ammontare percepito costituisce reddito*».

Al riguardo, fermi restando i chiarimenti dei paragrafi precedenti in relazione all'applicazione della norma citata e, in particolare, alle modalità con cui distinguere la quota riferibile al patrimonio da quella riferibile al reddito, alle predette attribuzioni di patrimonio è applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 47 del decreto legge n. 262 del 2006, sussistendone i relativi presupposti.

Pertanto, in applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 346 del 1990, nel caso in cui il disponente del *trust* sia residente in Italia, agli atti di attribuzioni di patrimonio sarà applicabile l'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni, anche se i beni patrimoniali trasferiti siano esistenti all'estero.

Nel caso in cui il disponente non risieda in Italia, la predetta imposta sulle attribuzioni dei beni patrimoniali sarà applicata limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nel territorio dello Stato.

4.6 Attribuzioni ai beneficiari “senza formalità”

Nel caso in cui il *trustee* effettui le attribuzioni “senza formalità” (ad esempio, nel caso di versamento di somme tramite bonifico bancario oppure di

delibere di attribuzione del *trust* attestante l'importo erogato), ai fini della liquidazione dell'imposta sulle successioni e donazioni, il soggetto beneficiario destinatario di tali attribuzioni provvederà alla registrazione delle stesse, secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 56-*bis* del d.lgs. 346 del 1990 che prevede, infatti, che *«le liberalità di cui al comma 1 possono essere registrate volontariamente, ai sensi dell'articolo 8 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro [...]. In tale caso si applica l'imposta con le aliquote indicate all'articolo 56»*.

Le liberalità richiamate al comma 1 sono quelle diverse *«dalle donazioni»* e *«da quelle risultanti da atti di donazione effettuati all'estero a favore di residenti»*.

Con le circolari 11 agosto 2015, n. 30/E e 16 novembre 2000, n. 207 è stato chiarito che la predetta disposizione, introdotta dall'articolo 69 della legge n. 342 del 2000, ha previsto un particolare trattamento per le liberalità indirette, ossia quegli atti di disposizione non formalizzati in atti pubblici, che perseguono le stesse finalità delle donazioni tipiche.

Inoltre, con la medesima circolare n. 30/E del 2015 è stato chiarito che nel caso della registrazione volontaria in discussione, il rinvio operato nell'articolo 56-*bis* alle aliquote di cui all'articolo 56 (disposizione espressamente abrogata dal decreto legge n. 262 del 2006) debba essere inteso alle nuove aliquote e franchigie introdotte dall'articolo 2, comma 49, del medesimo decreto legge n. 262.

Con riferimento alle attribuzioni ai beneficiari “senza formalità”, richiamando anche la giurisprudenza di legittimità più recente (Corte di Cassazione, sentenza n. 11831 del 12 aprile 2022), in tema di accertamento delle liberalità indirette ai fini dell'imposta sulle donazioni trova certamente applicazione l'articolo 56-*bis*, comma 3, del d.lgs. n. 346 del 1990, ponendo in capo al beneficiario del *trust* l'onere di provvedere alla registrazione volontaria dell'attribuzione patrimoniale, con la conseguenza che ricade su quest'ultimo il dovere di provvedere al versamento dell'imposta dovuta.

Ciò consentirebbe, tra l'altro, all'Amministrazione finanziaria di conoscere l'eventuale franchigia precedentemente fruita dal contribuente-beneficiario.

Altrimenti, si rende applicabile il comma 2 dell'articolo 56-*bis* del d.lgs. n. 346 del 1990 con riferimento all'accertamento delle liberalità indirette, ove ne ricorrano i presupposti (*cfr.* circolare n. 30/E del 2015; ordinanza 9 dicembre 2020, n. 28047).

Il richiamo all'articolo 56-*bis* del citato d.lgs. n. 346 del 1990 è inoltre coerente con la distinzione tra distribuzioni reddituali (non soggette all'imposta sulle donazioni) e attribuzioni di natura patrimoniale non formalizzate in atti soggetti a registrazione (formate dalla dotazione originaria del capitale incrementata dai successivi apporti).

Essendo la disposizione di cui all'articolo 45, comma 4-*quater*, del Tuir valevole secondo una interpretazione logico-sistematica a tutte le tipologie di trust residenti e non residenti, qualora il contribuente beneficiario dell'attribuzione sia in grado di distinguere la quota riferibile al capitale rispetto al reddito anche per i periodi d'imposta pregressi, sulla base delle informazioni disponibili fornitegli dal *trustee*, si potrà procedere alla registrazione volontaria della quota del fondo in *trust* riferibile al capitale con l'applicazione delle aliquote e delle franchigie previste in ragione del rapporto di parentela fra disponente e beneficiario. In tal caso la registrazione volontaria anticipata esclude l'applicazione dell'imposta di donazione al momento della effettiva devoluzione del capitale al beneficiario.

4.7 Trust c.d. “liquidatori” e “di garanzia”

Come accennato, nella pratica si riscontrano diverse tipologie di *trust* tra le quali rivestono interesse i cosiddetti *trust* di “scopo” nei quali, diversamente da quelli c.d. “familiari”, istituiti per lo più con finalità successorie, mancano i soggetti beneficiari delle attribuzioni che possano essere considerati destinatari di un effettivo arricchimento patrimoniale definitivo, in quanto i beni segregati nel *trust* sono utilizzati dal *trustee* per realizzare lo scopo del *trust*, non coincidente con l'attribuzione dei beni ai beneficiari.

Tra questi, si riscontrano i *trust* “di garanzia” e i *trust* “liquidatori” istituiti, ad esempio, al fine di garantire o estinguere un debito del disponente nei confronti

dei propri creditori o dei creditori della società dallo stesso partecipata.

Anche in tali ipotesi, valgono le stesse considerazioni espresse precedentemente con riferimento agli atti istitutivi e agli atti di dotazione del *trust*.

In particolare, come anche ribadito di recente dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 410 del 10 gennaio 2022, *«L'orientamento al quale questa Corte di legittimità è da ultimo pervenuta (Cass. n. 1131 del 2019 cit.; Cass. n.19167/2019; Cass. n.16699/2019) è, invece, in grado di dare conto delle diverse forme di trust, apprestando una soluzione che deve ritenersi estensibile a tutte le diverse forme di manifestazione. In ogni tipologia di trust, dunque, l'imposta proporzionale non andrà anticipata né all'atto istitutivo, né a quello di dotazione, bensì riferita a quello di sua attuazione e compimento mediante trasferimento finale del bene al beneficiario»*.

In particolare, *«nell'ipotesi del trust liquidatorio non si dubita della effettività del trasferimento al trustee dei beni da liquidare, ma ciò non esclude che ... tale trasferimento sia mero veicolo tanto dell'effetto di segregazione quanto di quello di destinazione. Ancora una volta, dunque, si tratterà di individuare e tassare gli atti traslativi propriamente detti (che sono quelli di liquidazione del patrimonio immobiliare di cui il trust sia stato dotato), non potendo assurgere ad espressione di ricchezza imponibile, né l'assegnazione-dotazione di taluni beni alla liquidazione del trustee in funzione solutoria e nemmeno, in tal caso, la ripartizione del ricavato ai beneficiari a dovuta soddisfazione dei loro crediti. Si tratta, in conclusione, di risoluzione che può ricondurre ad unità anche quegli indirizzi che, pur condivisibilmente discostandosi dall'originaria posizione interpretativa di cui in Cass. nn. 3735, 3737, 3886, 5322 del 2015 cit., hanno tuttavia ritenuto di dover mantenere dei distinguo in relazione fattispecie di trust reputate peculiari ed in qualche modo divergenti dal paradigma convenzionale»*.

Pertanto, si ritiene che anche nel caso del *trust* di scopo di tipo “liquidatorio” o di “garanzia”, l'atto istitutivo e l'atto di dotazione saranno soggetti all'imposta di registro in misura fissa, nonché alle imposte ipotecaria e catastale sempre in

misura fissa, nel caso sussistano i relativi presupposti ³¹, analogamente a quanto già in precedenza chiarito.

Invero, in applicazione degli articoli 20 e 43, comma 1, lettera *f*) del d.P.R. n. 131 del 1986 e 6 della Tariffa, Parte prima, allegata al medesimo d.P.R., nell'ipotesi del *trust* c.d. di garanzia, all'atto istitutivo troverà applicazione l'imposta di registro in relazione alle “*garanzie reali e personali a favore di terzi, se non richieste dalla legge*” nella misura dello 0,50 per cento assumendo quale base imponibile la somma garantita.

Successivamente al momento istitutivo, le operazioni di gestione compiute dal *trustee* durante la vita del *trust*, al fine di realizzarne gli scopi (quali, ad esempio, eventuali atti di acquisto o di vendita di beni) saranno soggette ad autonoma imposizione, secondo la natura e gli effetti giuridici che le caratterizzano, da esaminare volta per volta con riferimento al caso concreto.

Infine, gli atti con cui verranno poste in essere le attribuzioni del patrimonio da parte del *trustee* verranno valutati anch'essi caso per caso, sulla base dei connessi effetti giuridici.

Ad esempio, nel caso dei *trust* c.d. “liquidatori” potrebbero verificarsi i presupposti per l'applicazione dell'imposta di donazione, in via marginale o residuale, se dopo la liquidazione dei beni segregati nel *trust* (ad esempio, immobili e/o partecipazioni) ed il pagamento di eventuali debiti del disponente, una parte del ricavato della vendita dei beni medesimi dovesse residuare e l'attribuzione di tale residuo venisse effettuata a favore di un soggetto terzo, tale da determinare un arricchimento dello stesso.

Nel caso, invece, di *trust* “liquidatorio” in cui disponente e beneficiario coincidano e il ricavato (o il residuo) della vendita dei beni venga attribuito al disponente medesimo, l'imposta di donazione non trova applicazione per carenza del presupposto oggettivo di cui all'articolo 1 del d.lgs. n. 346 del 1990 mancando

³¹ Cfr. Par. 3.4.1, 3.4.2 e 3.4.7.

un trasferimento intersoggettivo di ricchezza.

4.8 *Trust “Dopo di Noi”*

Per completezza della trattazione, si procede, di seguito, ad un esame della delle disposizioni introdotte dalla legge 22 giugno 2016, n. 112, cosiddetta “*Legge Dopo di Noi*”, la quale, nell’intento più ampio di *«favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l’autonomia delle persone con disabilità»* tramite la previsione di *«misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave [...] prive di sostegno familiare [...] nonché in vista del venir meno del sostegno familiare [...]»*, ha introdotto, tra l’altro, una disciplina agevolativa per i *trust* istituiti a favore dei soggetti con disabilità gravi.

In particolare, l’articolo 6, comma 1 prevede che *«I beni e i diritti conferiti in trust [...] istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, [...] sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262»*.

Il medesimo articolo 6, al comma 2 dispone che *«Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il trust [...] perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti [...]»*.

Le esenzioni e le agevolazioni disposte nello stesso articolo 6 sono ammesse se sussistono, congiuntamente le seguenti condizioni previste dal comma 3:

- istituzione del *trust* con atto pubblico [lettera a)];
- individuazione nell'atto istitutivo, in modo chiaro ed univoco, dei *«soggetti coinvolti»* e dei *«rispettivi ruoli»*, dei *«bisogni specifici delle persone con disabilità grave»* nonché delle *«attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone»* assistite [lettera b)];
- individuazione nell'atto istitutivo degli obblighi e delle modalità di rendicontazione a carico del *trustee* [lettera c)];

- gli «*esclusivi beneficiari del trust*» sono le persone con disabilità grave come definita per legge [lettera d];
- il patrimonio conferito nel *trust* deve essere destinato «*esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust*» [lettera e];
- individuazione nell'atto istitutivo del «*soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del trust*» (lettera f);
- previsione nell'atto istitutivo del «*termine finale della durata del trust [...] nella data della morte della persona con disabilità grave*» (lettera g);
- previsione nell'atto istitutivo della «*destinazione del patrimonio residuo*» (lettera h).

Per le disposizioni effettuate a favore dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 112 del 2016, l'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni in argomento si applica anche nel caso in cui l'apporto dei beni al *trust* venga disposto per mezzo di un atto *mortis causa*.

Ciò in quanto l'articolo 6 della legge n. 112 del 2016 menziona genericamente i beni e i diritti «*conferiti in trust* » senza specificare quali siano gli atti con cui tali conferimenti debbano essere effettuati e richiama esplicitamente l'articolo 2, commi da 47 a 49 del decreto legge n. 262 del 2006, che, al comma 47, prevede che «*È istituita l'imposta sulle successioni e donazioni sui trasferimenti di beni e diritti per causa di morte, per donazione o a titolo gratuito e sulla costituzione di vincoli di destinazione, secondo le disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 [...]*», in tal modo riferendosi indistintamente ai trasferimenti di beni attuati sia mediante atti tra vivi che *mortis causa*.

I predetti conferimenti di beni e diritti potranno avvenire anche in maniera frazionata nel corso della vita del *trust*, senza che ciò configuri un comportamento contrario alla lettera e/o alla *ratio* delle disposizioni in esame.

Si ritiene che, in assenza di specifiche preclusioni da parte della norma, oggetto del conferimento possa essere anche la sola nuda proprietà di beni immobili, facendo riferimento alle tabelle di valutazione del diritto di usufrutto in

vigore al momento del conferimento, ai fini dell'attribuzione del valore ai beni conferiti.

Proseguendo nell'esame delle disposizioni dell'articolo 6 della legge n. 112 del 2016, i commi 4 e 5 dell'articolo 6 disciplinano le ipotesi di "retrocessione" al soggetto disponente dei beni vincolati in *trust* e le attribuzioni del patrimonio residuo alla morte del beneficiario disabile grave, in particolare:

- *«In caso di premorienza del beneficiario rispetto ai soggetti che hanno istituito il trust [...] i trasferimenti di beni e diritti reali a favore dei suddetti soggetti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui al presente articolo e le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa»* (comma 4);
- *«Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 4, in caso di morte del beneficiario del trust [...] il trasferimento del patrimonio residuo, ai sensi della lettera h) del comma 3 del presente articolo, è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni [...] in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente, fiduciante e destinatari del patrimonio residuo»* (comma 5).

Il comma 6 del predetto articolo 6 dispone, inoltre, che *«Ai trasferimenti di beni e diritti in favore dei trust ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero dei vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645-ter del codice civile, istituiti in favore delle persone con disabilità grave [...] le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.»*

Tale ultima disposizione è innanzitutto riferita al momento istitutivo del vincolo e agli atti con cui i beni e i diritti vengono apportati e segregati nel *trust* dal disponente, esentati dall'imposta di successione e donazione secondo il comma 1 del citato articolo 6, a completamento del quadro agevolativo introdotto dai commi precedenti.

Ciò posto, ferme restando le ulteriori condizioni richieste dalla legge, si ritiene che il predetto comma 6 dell'articolo 6 possa rilevare anche con riferimento alle fattispecie di trasferimento a titolo oneroso di beni e diritti a favore del *trust*.

A favore di tale interpretazione depongono sia il dato testuale dell'articolo 6 della legge n. 112 del 2016 - che richiama genericamente tutti i «*trasferimenti di beni e diritti in favore del trust*» senza specificare se si tratti di trasferimenti a titolo gratuito o a titolo oneroso – sia la ratio della legge in esame «*volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità*» e che a tal fine «*disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle persone con disabilità grave [...] prive di sostegno familiare [...] nonché in vista del venir meno del sostegno familiare [...]*» (cfr. articolo 1 della legge n. 112 del 2016).

Conseguentemente, in assenza di una esplicita esclusione per gli atti a titolo oneroso, si ritiene possibile applicare l'agevolazione della misura fissa sia per l'imposta di registro che per le imposte ipotecaria e catastale anche agli atti di acquisto a titolo oneroso posti in essere dal *trustee*, nel caso di un *trust* istituito nel rispetto di tutte le condizioni richieste dalla legge n. 112 del 2016.

A favore di tale interpretazione depone la relazione tecnica alla legge n. 112 del 2016 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che stima il risparmio in termini di imposta di registro derivante dalla mancata applicazione dell'aliquota ordinaria del 9 per cento.

5 Obblighi di monitoraggio fiscale

Per effetto della disciplina del monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, i soggetti di cui all'articolo 4 del citato decreto (le persone fisiche, gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate) sono tenuti alla compilazione del quadro RW della propria dichiarazione dei redditi per indicare gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia.

Tale adempimento deve essere effettuato non soltanto dal possessore diretto delle attività di natura finanziaria all'estero, ma anche dai soggetti che, ai sensi

della normativa antiriciclaggio³², risultino essere i “*titolari effettivi*” dei predetti beni.

Per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, *pro tempore* vigente, fino al periodo d’imposta 2016, gli obblighi di monitoraggio fiscale sussistevano in capo ai «*titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera u), e dall’allegato tecnico del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231*».

In base a tale norma, in caso di entità giuridiche, quali le fondazioni, e di istituti giuridici, quali i *trust*, che amministrano o distribuiscono fondi, per titolare effettivo si intendeva:

1. la persona fisica o le persone fisiche beneficiarie del 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica, se i futuri beneficiari erano già stati determinati;
2. la categoria di persone nel cui interesse principale era istituita o agiva l’entità giuridica, se le persone fisiche che beneficiavano dell’entità giuridica non erano ancora state determinate;
3. la persona fisica o le persone fisiche che esercitavano un controllo sul 25 per cento o più del patrimonio di un’entità giuridica³³.

La disciplina del monitoraggio fiscale³⁴ è stata oggetto di modifica da parte del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90³⁵.

Per effetto di tale modifica, dal periodo d’imposta 2017, sono obbligati alla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, coloro che «*siano titolari effettivi dell’investimento secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma*

³² Di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, come richiamati dall’articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.

³³ Cfr. circolare n. 38/E del 2013.

³⁴ Di cui al decreto- legge 28 giugno 1990, n. 167.

³⁵ Decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, che ha recepito la Direttiva UE 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015 (IV Direttiva antiriciclaggio).

2, lettera pp), e dall'articolo 20 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni»³⁶.

Il richiamato articolo 1, comma 2, lettera pp), del d.lgs. n. 231 del 2007 qualifica come titolare effettivo *«la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita»*.

Con riferimento all'individuazione dei criteri di determinazione della "titolarità effettiva" di clienti diversi dalle persone fisiche, l'articolo 20 del medesimo decreto legislativo³⁷ non fa esplicito riferimento ai *trust*.

Per i titolari effettivi diversi dalle persone fisiche, in generale, il comma 1 del citato articolo 20, prevede che il titolare effettivo *«coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo»*.

Seppure con riferimento alle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, il comma 4 dell'articolo 20, del medesimo decreto legislativo, individua *«come titolari effettivi: a) i fondatori ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione»*.

Il successivo comma 5, individua inoltre un criterio residuale in base al quale *«Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica»*.

³⁶ Cfr. articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990 attualmente in vigore.

³⁷ Come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125.

In relazione agli obblighi della clientela, invece, ai fini della normativa antiriciclaggio, l'articolo 22, comma 5, del d.lgs. n. 231 del 2007 con specifico riferimento ai *trust* stabilisce che *«I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi»*.

L'attuale disciplina in materia di monitoraggio fiscale rinvia alle disposizioni sopra elencate che non si riferiscono esplicitamente ai *trust* a differenza di quanto previsto prima della riforma del 2017.

Nonostante ciò, si ritiene che le disposizioni di cui al richiamato articolo 20 siano riferibili anche ai *trust* ed istituti aventi analogo contenuto secondo un'interpretazione che tiene conto della *ratio* della riforma del 2017, come individuata nella Relazione illustrativa del d.lgs. n. 90 del 2017, dalla quale risulta la volontà di colmare ogni lacuna possibile, attese *«le difficoltà riscontrate in passato, in ordine all'esatta individuazione del titolare effettivo, generate dal vigente quadro normativo, non sufficientemente esaustivo»*.

A seguito di tali modifiche, la nuova definizione di titolare effettivo appare più ampia rispetto al passato, essendo venuti meno i previgenti riferimenti alle percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo pari o superiore al 25 per cento dell'entità giuridica.

Inoltre, sono entrati nell'ambito di applicazione del monitoraggio fiscale, soggetti, indicati come *“titolari effettivi”*, che, pur non disponendo direttamente

del patrimonio o del reddito di entità quali i *trust*, sono coloro che in ultima istanza beneficiano delle attività dell'entità giuridica.

I contribuenti residenti, rientranti nell'ambito soggettivo del monitoraggio fiscale, sono tenuti agli obblighi dichiarativi nell'ipotesi di detenzione di attività, finanziarie e patrimoniali, a titolo di proprietà o di altro diritto reale, indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione e quindi anche se pervengono da eredità o donazioni.

Se le attività finanziarie o patrimoniali sono in comunione o cointestate, l'obbligo di compilazione del quadro RW è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all'intero valore delle attività e con l'indicazione della percentuale di possesso.

L'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste non soltanto nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.

È il caso, ad esempio, di soggetti che abbiano l'effettiva disponibilità di attività finanziarie e patrimoniali "formalmente" intestate ad un *trust* (sia esso residente che non residente).

Ogni qualvolta il *trust* sia un semplice schermo formale e la disponibilità dei beni che ne costituiscono il patrimonio sia da attribuire ad altri soggetti, disponenti o beneficiari del *trust*, lo stesso deve essere considerato come un soggetto meramente interposto ed il patrimonio (nonché i redditi da questo prodotti) deve essere ricondotto ai soggetti che ne hanno l'effettiva disponibilità.

Come precisato nel Provvedimento del Direttore 18 dicembre 2013, prot.n. 2013/151663, sebbene la normativa antiriciclaggio si riferisca esplicitamente soltanto alle persone fisiche, ai fini dell'obbligo di compilazione del quadro RW, lo status di "*titolare effettivo*" è riferibile anche agli altri soggetti tenuti agli obblighi di monitoraggio in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, e cioè agli enti non commerciali e alle società semplici ed equiparate, residenti in Italia.

In sostanza, l'obbligo dichiarativo riguarda anche i casi in cui le attività estere, pur essendo intestate ad entità giuridiche quali ad esempio, fondazioni o *trust*, siano riconducibili a persone fisiche, ad enti non commerciali o a società semplici ed equiparate, in qualità di “titolari effettivi” delle attività stesse.

Al riguardo, si precisa che i chiarimenti in materia di titolare effettivo del *trust* ai fini del monitoraggio fiscale valgono, in quanto compatibili, per le fondazioni ed istituti aventi analogo contenuto.

5.1 Obblighi di monitoraggio del *trust*

I *trust* (“trasparenti” e “opachi”) residenti in Italia e non fittiziamente interposti³⁸, in linea di principio, sono tenuti agli adempimenti di monitoraggio fiscale per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria da essi detenuti.

In particolare, il *trust* trasparente residente deve adempiere agli obblighi di monitoraggio fiscale con l'indicazione del valore delle attività estere e della percentuale del patrimonio non attribuibile ai “titolari effettivi” residenti.

Resta fermo che se sussistono soggetti residenti titolari effettivi dell'intero patrimonio dell'ente, quest'ultimo è esonerato dalla compilazione del quadro RW³⁹.

5.2 Obblighi di monitoraggio dei titolari effettivi

La nuova definizione di titolare effettivo non fa più riferimento a percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo dell'entità giuridica, in quanto, l'articolo 20 del d.lgs. n. 231 del 2007⁴⁰ considera titolari effettivi,

³⁸ Cfr. circolare n. 61/E del 2010.

³⁹ Cfr. circolare n. 38/E del 2013.

⁴⁰ Al quale rinvia l'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990.

“*cumulativamente*” determinate categorie di soggetti, tra cui anche i beneficiari quando «*individuati o facilmente individuabili*».

Come chiarito nella circolare n. 38/E del 2013, la definizione di titolare effettivo contenuta nella disciplina dell’antiriciclaggio previgente non è stata mutuata *tout court* nell’ambito delle disposizioni fiscali in commento, ma è stata opportunamente adattata in considerazione delle finalità del monitoraggio fiscale.

Come precisato con la risoluzione 29 maggio 2019, n. 53 occorre, pertanto, verificare la compatibilità della nuova nozione di titolare effettivo, recata dalla disciplina dell’antiriciclaggio, con la finalità delle norme sul monitoraggio fiscale, analogamente a quanto avvenuto in precedenza.

La disciplina del monitoraggio fiscale ha la finalità di garantire il corretto adempimento degli obblighi tributari in relazione ai redditi derivanti da investimenti all’estero e da attività estere di natura finanziaria da parte di taluni soggetti residenti.

Con riferimento ai soggetti residenti beneficiari di *trust* ciò che rileva, secondo l’attuale disciplina, ai fini dell’attribuzione della qualifica di titolare effettivo è che siano «*individuati o facilmente individuabili*» e che, quindi, dall’atto di *trust* o da altri documenti, sia possibile, anche indirettamente, l’identificazione degli stessi.

Pertanto, risulta superato qualsiasi riferimento alle previgenti percentuali di attribuzione del patrimonio o del controllo dell’entità giuridica.

Con riferimento ai *trust*, ai fini della corretta individuazione della titolarità effettiva occorre tenere in considerazione:

- le disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 2, lettera *pp*), nell’articolo 20 e nell’art. 22, comma 5, del d.lgs. n. 231 del 2007;
- le disposizioni adottate a livello internazionale nell’ambito del *Common Reporting Standard*, secondo cui le informazioni relative ai beneficiari sono oggetto di comunicazione in tutti i periodi in cui il *trust* risulta in essere, indipendentemente dal fatto che si tratti di *mandatory beneficiary* oppure *discretionary beneficiary* (per i primi si comunica il valore dei proventi

ricevuti nel periodo di imposta e il valore totale del conto di cui è titolare il *trust*, mentre per i secondi solo il primo dato);

- i chiarimenti già formulati nella circolare n. 38/E del 2013, secondo cui sono da ritenersi titolari effettivi di un *trust* e, pertanto, tenuti ad assolvere agli obblighi di monitoraggio fiscale, solo coloro che siano titolari del diritto di pretendere dal *trustee* l'assegnazione del reddito o del patrimonio.

Tanto considerato, si ritiene che siano soggetti agli obblighi di monitoraggio, secondo la diversa modulazione di seguito riportata, tutti i beneficiari residenti di un *trust* estero, anche individuati per “classi” (ad es., gli eredi legittimi del disponente).

In dettaglio, i beneficiari di un *trust* non discrezionale assolvono pienamente gli obblighi di monitoraggio fiscale e, dunque, indicano il valore degli investimenti detenuti all'estero dall'entità e delle attività estere di natura finanziaria ad essa intestate, nonché la percentuale di patrimonio nell'entità stessa.

I beneficiari di *trust* discrezionali, sulla base delle informazioni disponibili, come ad esempio il caso in cui il *trustee* comunica la sua decisione di attribuirgli il reddito e/o il capitale del fondo del *trust*, hanno l'obbligo di indicare nel quadro RW l'ammontare del relativo credito vantato nei confronti del *trust*, unitamente agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all'estero.

Nell'ipotesi di omessa comunicazione di informazioni a lui note al momento della compilazione del Quadro RW e constatate dall'Amministrazione finanziaria nell'esercizio dei propri ordinari poteri di controllo, il beneficiario di *trust* discrezionale incorrerà nelle sanzioni previste per le violazioni relative all'omessa o infedele compilazione del quadro RW.

Quanto sopra chiarito si riferisce alle ipotesi di *trust* esteri non fittiziamente interposti. Ciò in quanto, l'obbligo di compilazione del quadro RW sussiste comunque non solo nel caso di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le predette attività siano possedute dal contribuente per il tramite di interposta persona.

Con riferimento ai “*titolari di interessi successivi*”, ossia di coloro che

diverrebbero beneficiari solo al venire meno dei primi beneficiari, subentrando a questi ultimi, si ritiene che non siano qualificabili come “*titolari effettivi*” ai fini del monitoraggio fiscale, sempreché non sussistano clausole statutarie o altri atti del *trust* tali per cui essi possano essere destinatari di reddito o attribuzioni patrimoniali nonostante la presenza di “*titolari di interessi antecedenti*”. Rispetto a tali soggetti assume comunque rilevanza, nei termini sopra indicati, l’eventuale attribuzione disposta in loro favore a discrezione del *trustee*.

Per permettere ai “*titolari effettivi*” del *trust* di adempiere ai suddetti obblighi dichiarativi, il *trustee* è tenuto ad individuare, secondo quanto risulta dagli atti del *trust*, i titolari effettivi degli investimenti e delle attività detenuti all’estero dal *trust* e comunicare agli stessi i dati utili per la compilazione del quadro RW: la quota di partecipazione al patrimonio, gli investimenti e le attività estere detenute anche indirettamente dal *trust*, la loro valorizzazione, nonché i dati identificativi dei soggetti esteri⁴¹.

5.3 Obblighi di monitoraggio dei titolari di poteri di rappresentanza, direzione e amministrazione (*trustee*, disponente e guardiano)

La giurisprudenza di legittimità ha sancito l’obbligo di compilazione del Quadro RW non solo per gli intestatari formali delle attività estere, ma anche per coloro che «*ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione*⁴²», ossia in capo al soggetto che «*all’estero abbia la detenzione e/o la disponibilità di fatto di somme di denaro non proprie, eventualmente con il compito fiduciario di trasferirle all’effettivo beneficiario o di utilizzarle per conto dell’effettivo titolare*»⁴³, ciò in quanto anche la detenzione nell’interesse altrui costituisce, secondo la Corte di Cassazione, idoneo strumento (voluto pure dal detentore nell’interesse altrui) di occultamento, e quindi di sottrazione al controllo degli

⁴¹ Cfr. Circolare n. 38/E del 2013.

⁴² Cfr., *ex multis*, Cass., Sez. III, sentenza 11 giugno 2003, n. 9320, Cass., Sez. V, sentenza 7 maggio 2007, n. 10332, Cass., Sez. V, sentenza 21 luglio 2010, n. 17051, Cass., Sez. V, sentenza 23 ottobre 2013, n. 24009.

⁴³ Cfr. Cass., sentenza n. 10332/2007.

investimenti e delle attività finanziarie previsti dalla norma.

La scrivente ha fornito chiarimenti nella circolare n. 38/E del 2013 circa gli obblighi dei soggetti che *«hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione»* delle attività estere, oltre che chiarimenti in merito al concetto di “*detenzione*”, presupposto del monitoraggio fiscale.

La detenzione non si configura qualora una persona sia chiamata ad operare su di un conto estero per operazioni indicate dallo stesso titolare del conto che, per loro natura, escludono che il delegato detenga le attività finanziarie allocate sul rapporto oppure quando la delega riguardi un rapporto che è oggettivamente escluso dal monitoraggio fiscale. Ad esempio, non sono tenuti alla compilazione del quadro RW gli amministratori di società di capitali che hanno il potere di firma sui conti correnti della società in uno Stato estero, dei quali si ha evidenza nelle scritture contabili, e che hanno la possibilità di movimentare capitali, pur non essendo beneficiari dei relativi redditi⁴⁴.

Inoltre, non sono tenuti agli obblighi dichiarativi i soggetti che, sebbene delegati ad effettuare operazioni di investimento mobiliare su rapporti esteri, non possono effettuare operazioni di versamento e prelevamento o operazioni a queste corrispondenti⁴⁵.

Ai fini della normativa antiriciclaggio, nel caso in cui il cliente sia persona giuridica privata, il comma 4, dell’articolo 20, del d.lgs. n. 231 del 2007⁴⁶ individua come titolari effettivi, tra gli altri, *«i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione»*.

La nuova disposizione dell’articolo 20 si riferisce, quindi, anche ai *«titolari di poteri di rappresentanza legale»*, oltrech , come in passato, ai titolari di funzioni di direzione e amministrazione.

Il successivo comma 5 del citato articolo 20 individua un criterio residuale in

⁴⁴ Cfr. Circolare 21 giugno 2011, n. 28/E, risposta 5.2.

⁴⁵ Cfr. Circolare del 16 luglio 2015, n. 27/E, paragrafo 1.2

⁴⁶ Come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019 n. 125.

base al quale, se non altrimenti individuato, *«il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica»*.

Con riferimento alle persone giuridiche private, la disposizione in commento, individua tali soggetti come titolari effettivi sia in via principale che in via residuale.

Ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale, occorre interpretare la citata disposizione alla luce delle finalità perseguite dalla normativa speciale.

Con la risoluzione n. 53/E del 2009 è stato chiarito che la definizione di titolare effettivo prevista dalla disciplina antiriciclaggio che si applica ai soggetti titolari di funzioni di direzione e amministrazione non possa essere estesa nell'ambito della disciplina del monitoraggio fiscale.

Ai fini della disciplina del monitoraggio fiscale deve, sussistere una relazione giuridica (intestazione) o di fatto (possesso o detenzione) tra il soggetto e le attività estere oggetto di dichiarazione e che sono pertanto tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all'estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione.

Diversamente, è esclusa l'esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell'ipotesi in cui il soggetto possa esercitare - in relazione alle attività detenute all'estero - un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario.

Di conseguenza, con la citata risoluzione, sono stati esonerati dagli obblighi di compilazione del quadro RW i titolari di funzioni di direzione ed amministrazione di una fondazione italiana in relazione alle attività finanziarie detenute all'estero dalla fondazione.

Al riguardo, si ritiene che i chiarimenti resi in merito ai soggetti titolari di funzioni di direzione ed amministrazione possano essere estesi anche ai titolari di poteri di rappresentanza in quanto, sebbene tali soggetti siano letteralmente ricompresi nella nuova definizione di titolare effettivo, si ritiene che eventuali

obblighi a loro carico non siano compatibili con le finalità sottese alla disciplina del monitoraggio fiscale.

Pertanto, deve ritenersi esclusa l'esistenza di un autonomo obbligo di monitoraggio nell'ipotesi in cui il soggetto possa esercitare – in relazione alle attività detenute all'estero – un mero potere dispositivo in esecuzione di un mandato per conto del soggetto intestatario, ovvero nell'ipotesi in cui il soggetto agisca come rappresentante legale.

Analoga esclusione dall'obbligo di monitoraggio fiscale continua a sussistere, anche alla luce della nuova definizione di titolare effettivo, per il *trustee*, in quanto si ritiene che quest'ultimo amministri i beni segregati nel *trust* e ne disponga secondo il regolamento del *trust* o le norme di legge e non nel proprio interesse⁴⁷.

Non sarebbe, infatti, proporzionale alle finalità delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale una generalizzata estensione dell'obbligo di compilazione del quadro RW al *trustee*, al disponente e al guardiano, in particolar modo nei casi in cui l'obbligo di monitoraggio sussiste, già, in capo al *trust* o al beneficiario titolare effettivo. Ciò, anche, al fine di non moltiplicare gli adempimenti dichiarativi con riferimento al medesimo patrimonio o attività estera e nel presupposto che il coinvolgimento del *trustee*, del disponente e del guardiano, nelle vicende del *trust*, non si traduca nel possesso o nella detenzione del patrimonio o reddito del *trust* stesso nei termini sopra specificati.

6 Applicazione dell'IVIE e dell'IVAFE

La legge di bilancio 2020⁴⁸ ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione

⁴⁷ Cfr. circolare n. 38/E del 2013.

⁴⁸ Articolo 1, commi 710 e 711, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE) e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE)⁴⁹.

In particolare, viene previsto che, a decorrere dal periodo d'imposta 2020, sono soggetti passivi di tali imposte, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici (e soggetti equiparati) residenti in Italia.

Come noto, dette imposte mirano ad equiparare il trattamento fiscale relativo al possesso all'estero di immobili e attività di natura finanziaria da parte di soggetti residenti nel territorio dello Stato con quello previsto per gli immobili e le attività finanziarie detenute in Italia, per i quali si applica rispettivamente, l'imposta municipale propria (IMU)⁵⁰ e l'imposta di bollo⁵¹.

Per effetto di tale modifica⁵², rientrano nell'ambito oggettivo dell'IVIE e dell'IVAFE, i soggetti tenuti ad assolvere gli obblighi di monitoraggio fiscale di cui al decreto legge n. 167 del 1990 per gli investimenti e le attività detenuti all'estero, adempimento che si esplica mediante la compilazione del quadro RW della dichiarazione annuale dei redditi.

Pertanto, i *trust* residenti in Italia devono assolvere al pagamento di tali imposte per gli immobili e le attività finanziarie detenute all'estero dal 1° gennaio 2020. Il primo versamento dell'IVIE e dell'IVAFE doveva essere effettuato entro il termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020⁵³. Entro tale

⁴⁹ L'IVIE e l'IVAFE sono state istituite e disciplinate dall'articolo 19, commi da 13 a 23, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e le relative disposizioni di attuazione sono state adottate con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia 5 giugno 2012, n. 72442. I chiarimenti forniti nella circolare 2 luglio 2012, n. 28/E e circolare 3 maggio 2013, n. 12/E, cap. V continuano a trovare applicazione in quanto compatibili.

⁵⁰ L'IMU è stata istituita dall'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23. A decorrere dal 2020 l'imposta è disciplinata dai commi 739 a 783 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2020.

⁵¹ Ai sensi dell'articolo 13 della Tariffa, Parte I, allegata al d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

⁵² Il comma 710 modifica l'ambito soggettivo dell'IVIE e dell'IVAFE rinviando espressamente ai soggetti indicati all'articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 167 del 1990.

⁵³ Ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, del d.P.R. 7 dicembre 2001, n. 435.

termine doveva essere versato anche il primo acconto per le imposte relative al 2021.

Il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'IVIE è costituito dal possesso di un immobile all'estero a titolo di proprietà o di altro diritto reale, a qualsiasi uso esso sia destinato dai predetti soggetti residenti nel territorio dello Stato⁵⁴.

Quanto al requisito della residenza fiscale dei soggetti passivi dell'imposta, per i *trust* occorre far riferimento all'articolo 73, comma 3, del Tuir che stabilisce che si considerano residenti le società e gli enti che per la maggior parte del periodo d'imposta hanno la sede legale o la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale nel territorio dello Stato.

Si considerano residenti nel territorio dello Stato, salva prova contraria, i *trust* e gli istituti aventi analogo contenuto istituiti in Stati o territori diversi da quelli inclusi nella cd. "*white list*"⁵⁵, in cui, anche non contestualmente, almeno uno dei disponenti e almeno uno dei beneficiari del *trust* siano fiscalmente residenti nel territorio dello Stato.

Si considerano, altresì, residenti in Italia i *trust* istituiti nei predetti Stati o territori non inclusi nella *white list* quando, successivamente alla loro costituzione, un soggetto residente effettui in favore del *trust* un'attribuzione che importi il trasferimento di proprietà di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari anche per quote, nonché vincoli di destinazione sugli stessi.

L'IVIE è dovuta nella misura dello 0,76 per cento in proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale diritto, con una franchigia di 200 euro.

Il valore è costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e,

⁵⁴ Cfr. circolare del 2 luglio 2012, n. 28/E, par. 1.1.

⁵⁵ Stati e territori di cui al decreto ministeriale 4 settembre 1996 e successive modifiche ed integrazioni. L'articolo 10 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 (c.d. decreto internazionalizzazione) ha abrogato l'articolo 168-bis del Tuir ed ha statuito che il rinvio al comma 1 dell'articolo 168-bis Tuir deve intendersi alla lista di cui al d.m. 4 settembre 1996 e successive modificazioni e integrazioni (cfr. circolare 4 agosto 2016, n. 35/E, par. 2.4).

in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile.

Tuttavia, per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione europea o in Paesi aderenti allo SEE, che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore da utilizzare al fine della determinazione dell'imposta è prioritariamente quello catastale, come determinato e rivalutato nel Paese in cui l'immobile è situato ai fini dell'assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili.

Dall'imposta si detrae, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'importo dell'eventuale imposta patrimoniale versata nell'anno di riferimento nello Stato estero in cui è situato l'immobile e ad esso relativa.

Resta fermo che per gli immobili per i quali non siano intervenute variazioni nel corso del periodo d'imposta - fattispecie di esonero dalla compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi prevista dall'articolo 4, comma 3, del decreto legge n. 167 del 1990 - il *trust* è comunque tenuto al versamento della relativa IVIE qualora dovuta.

A decorrere dal 2020 anche l'IVAFE⁵⁶ si applica nei confronti dei *trust* residenti in Italia che detengono all'estero attività finanziarie a titolo di proprietà o di altro diritto reale, e indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione, in proporzione alla quota di possesso e al periodo di detenzione.

Tale imposta si rende applicabile sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero da persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del Tuir, residenti nel territorio dello Stato⁵⁷.

⁵⁶ Disciplinata dai commi da 18 a 22 dell'articolo 19 decreto legge n. 201 del 2011.

⁵⁷ Per effetto delle modifiche apportate dall'articolo 9 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (Legge europea-bis 2013), che ha ristretto il perimetro di applicazione dell'IVAFE uniformandolo a quello dell'imposta di bollo, di cui all'articolo 13, comma 2-*bis*, lettera a) e comma 2-*ter*), della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del d.P.R. n. 26 ottobre 1972, n. 642.

L'IVAFE si applica, in misura differenziata, sul valore dei “*prodotti finanziari*”, dei “*conti correnti*” e dei “*libretti di risparmio*”⁵⁸.

L'imposta è dovuta nella misura del 2 per mille del valore dei prodotti finanziari e fino alla misura massima di euro 14.000⁵⁹. A tale proposito, per poter giungere alla definizione dei “*prodotti finanziari*” utile all'applicazione dell'IVAFE, è necessario fare riferimento all'ambito oggettivo di applicazione dell'imposta di bollo di cui all'articolo 13 della citata Tariffa.

Per “*prodotti finanziari*” si intendono quelli elencati all'articolo 1 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF), ivi compresi i depositi bancari e postali, anche se rappresentati da certificati⁶⁰ (*cf.* circolare 21 dicembre 2012, n. 48/E).

Per i conti correnti e i libretti di risparmio intestati a *trust* residenti in Italia l'imposta è dovuta nella misura fissa di euro 100.

Si ritiene opportuno ricordare che la base imponibile dell'IVAFE è costituita dal valore di mercato delle attività finanziarie, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui esse sono detenute, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività ovvero dell'impresa di assicurazione estera. In mancanza del valore di mercato si deve far riferimento al valore nominale o al valore di rimborso⁶¹.

Inoltre, è possibile detrarre dall'IVAFE, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio.

L'IVIE e l'IVAFE non devono essere assolti dai beneficiari di *trust* opachi in quanto manca il presupposto per l'assolvimento di tali imposte, vale a dire la proprietà dell'immobile o la titolarità di altro diritto reale sullo stesso e/o la

⁵⁸ Ai sensi del comma 18 dell'articolo 19 del decreto legge n. 201 del 2011.

⁵⁹ Ai sensi dell'articolo 19, comma 20, del d.l. n. 201 del 2011, come modificato dall'articolo 134 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio).

⁶⁰ Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto attuativo 24 maggio 2012.

⁶¹ Cfr. circolare n. 28/E del 2012, par. 2.3.

detenzione dei prodotti finanziari, conti correnti e libretti di deposito.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente circolare vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Ernesto Maria Ruffini

firmato digitalmente